

Regolamento di Gruppo in tema di Gestione adempimenti prescrittivi in materia di parti correlate, soggetti collegati e obbligazioni degli esponenti bancari

INDICE

1 - QUADRO DI SINTESI.....	4
1.1 - Principali contenuti normativi e informativi	4
1.2 - Destinatari	4
2 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI.....	4
2.1 - Quadro normativo di riferimento.....	4
2.2 - Definizioni.....	7
2.3 - Definizioni normative.....	11
3 - ARTICOLAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ DI GRUPPO.....	13
3.1 - RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DI VERTICE DELLA CAPOGRUPPO	13
3.1.1 - Consiglio di Amministrazione.....	13
3.1.2 - Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (Comitato).....	13
3.1.3 - Amministratore Delegato / Direttore Generale.....	16
3.1.4 - Collegio Sindacale.....	16
3.2 - RESPONSABILITÀ DELLE FUNZIONI AZIENDALI DELLA CAPOGRUPPO E DELLE CONTROLLATE.....	17
3.2.1 - Aspetti generali.....	17
3.2.2 - Funzione di Presidio Operativo (FPO).....	17
3.2.3 - Funzione Controllo I Livello con compiti di coordinamento	18
3.2.4 - Funzione Societario.....	19
3.2.5 - Funzione Legale.....	19
3.2.6 - Funzione Partecipazioni.....	20
3.2.7 - Funzione Bilancio	20
3.2.8 - Funzione Segnalazioni di Vigilanza.....	20
3.2.9 - Funzione Verifica Preventiva Limiti	20
3.2.10 - Funzione Risorse Umane	20
3.2.11 - Funzione Compliance.....	21
3.2.12 - Funzione Risk Management	21
3.2.13 - Funzione Revisione Interna.....	22
3.2.14 - Funzione Supporto Operazioni COPC	22
3.2.15 - Funzione Tavolo Tecnico Parti Correlate.....	22
3.3 - DISPOSIZIONI PER LE CONTROLLATE	23
3.3.1 - Banche	23
3.3.2 - Controllate non bancarie.....	24
4 - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CONSOB E BANCA D'ITALIA	25
4.1 - PERIMETRO PARTI CORRELATE, SOGGETTI COLLEGATI E ALTRI SOGGETTI.....	25
4.1.1 - Soggetti del Perimetro di Gruppo.....	25
4.1.2 - "Altri soggetti" in potenziale conflitto di interesse	27
4.1.3 - Raccolta e monitoraggio delle informazioni necessarie all'identificazione ed al censimento dei soggetti del perimetro di gruppo	28
4.2 - OPERAZIONI CON I SOGGETTI DEL PERIMETRO DI GRUPPO.....	29
4.2.1 - Criteri per la identificazione delle operazioni.....	29
4.2.2 - Tipologie di Rilevanza delle Operazioni.....	29
4.2.3 - Delibere Quadro	30

4.3 - PROCEDURE DELIBERATIVE	31
4.3.1 - Generalità.....	31
4.3.2 - Operazioni di maggiore rilevanza.....	31
4.3.3 - Operazioni di minore rilevanza	33
4.3.4 - Operazioni di competenza dell'Assemblea.....	35
4.3.5 - Operazioni che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi	36
4.4 - CASI DI ESENZIONE DALLE PROCEDURE DELIBERATIVE.....	36
4.4.1 - Aspetti generali.....	36
4.4.2 - Casi di esenzione ex lege.....	36
4.4.3 - Altri casi di esenzione	38
4.5 - FLUSSI INFORMATIVI INTERNI	40
4.6 - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE SPECIFICHE PER PARTI CORRELATE CONSOB.....	41
4.6.1 - INFORMATIVA SOCIETARIA CONTINUA.....	41
4.6.2 - INFORMATIVA FINANZIARIA PERIODICA	43
4.6.3 - INFORMATIVA VERSO CONSOB.....	44
5 - OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI	45
5.1 - PREMESSA	45
5.2 - AMBITO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO DI APPLICAZIONE	45
6 - ADEMPIMENTI RELATIVI AI PRESTITI CONCESSI AI SOGGETTI RILEVANTI EX ART. 88 DELLA DIRETTIVA 2013/36	46
7 - POLITICHE INTERNE IN MATERIA DI CONTROLLI.....	47
7.1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE POLITICHE DEI CONTROLLI	47
7.2 - ATTIVITÀ E RAPPORTI ECONOMICI SOGGETTI A CONFLITTI DI INTERESSE.....	48
7.3 - LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO	48
7.3.1 - Disposizioni di attuazione specifiche Circ. Banca d'Italia - limiti alle attività di rischio.....	48
7.3.2 - Limiti prudenziali individuali e consolidati del Gruppo MPS; limiti gestionali	50
7.3.3 - Casi di esclusione "ex-lege" dall'applicazione dei limiti prudenziali	51
7.3.4 - Verifica del rispetto dei limiti ex ante.....	51
7.3.5 - Casi di superamento dei limiti prudenziali e gestionali	52
7.4 - SISTEMI INFORMATIVI	52
7.5 - ADEMPIMENTI IN TEMA DI SEGNALAZIONI DI VIGILANZA.....	53
8 - ALLEGATI.....	54
8.1 - ALLEGATO 1 - INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	54
8.2 - ALLEGATO 2 - DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE.....	55

1 - QUADRO DI SINTESI

1.1 - PRINCIPALI CONTENUTI NORMATIVI E INFORMATIVI

Il presente Regolamento definisce il modello organizzativo adottato dal Gruppo MPS (principi e responsabilità) per il Processo di "Gestione adempimenti prescrittivi in materia di Parti Correlate, Soggetti Collegati e obbligazioni degli esponenti bancari" e in particolare definisce a livello di Gruppo principi e regole per il presidio del rischio derivante da situazioni di possibile conflitto di interesse con taluni soggetti vicini ai centri decisionali della banca.

I contenuti del presente Regolamento, nella versione tempo per tempo vigente, sono pubblicati nel sito internet di BMPS (www.gruppomps.it) e ad essa è anche data pubblicità nella Relazione sulla gestione, in conformità con l'art. 2391-*bis* del Codice Civile in materia di operazioni con parti correlate.

1.2 - DESTINATARI

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a Banca MPS e:

- a tutte le società "**Controllate**", per quanto riguarda le disposizioni sulla gestione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- alle sole banche italiane del Gruppo Bancario MPS, con riferimento alle disposizioni in tema di obbligazioni degli Esponenti bancari ex art. 136 T.U.B (di cui al capitolo 5) e in tema di prestiti concessi ai soggetti rilevanti ex art. 88 della Direttiva 2013/36 (di cui al capitolo 6).

Le "**Controllate**" nell'elaborazione ed adozione delle proprie procedure in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati si attengono ai contenuti del presente documento, previo adeguamento alle relative specificità ed in proporzione alla natura e complessità operativa di ciascuna.

2 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

2.1 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La normativa in materia di parti correlate e soggetti collegati mira a presidiare il rischio che la vicinanza di tali soggetti ai centri decisionali della Banca comprometta l'oggettività e l'imparzialità delle valutazioni relative alla concessione di finanziamenti e alla effettuazione di altre operazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

L'obiettivo di tale normativa è pertanto quello di prevenire eventuali distorsioni nell'allocazione di beni e risorse - generate dai conflitti di interesse esistenti - e limitare l'esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, a tutela dei depositanti e degli azionisti.

Regolamento CONSOB n. 17221/10

L'art. 2391-*bis* del Codice Civile richiede agli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'adozione, secondo principi generali indicati dalla CONSOB, di regole finalizzate ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.

In attuazione di tale norma primaria, nonché ai sensi degli articoli 113-ter, 114, 115 e 154-ter del d.lgs. 58/98 TUF - in materia di informazione societaria e contabile - la Consob ha emanato il Regolamento 17221/10 - in vigore dal 1° gennaio 2011 e aggiornato da ultimo con delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020 - che detta i principi procedurali e di trasparenza a cui le società italiane quotate devono attenersi nella gestione delle Operazioni con Parti Correlate.

Circolare Banca d'Italia n. 285/13

La regolamentazione delle Operazioni con Soggetti Collegati, precedentemente prevista dalla Circ. Banca d'Italia 263/2006 e ad oggi trasposta nel Cap. 11, Parte Terza della Circ. 285/13, indica i seguenti presidi che devono essere posti in essere per prevenire e contenere l'assunzione di rischi nei confronti di tali soggetti:

- a) limiti prudenziali per le attività di rischio di una banca o di un gruppo bancario nei confronti dei Soggetti Collegati, differenziati in base alle diverse tipologie di Soggetti Collegati Banca d'Italia in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione;
- b) apposite procedure deliberative, che integrano i limiti prudenziali, dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati applicabili anche alle operazioni intra-gruppo e alle operazioni di natura economica diverse da quelle che generano attività di rischio e pertanto non coperte dai limiti quantitativi di cui sopra;
- c) specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni per l'individuazione delle responsabilità degli organi e dei compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei Soggetti Collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

Le disposizioni della Disciplina Banca d'Italia si applicano:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede in uno dei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;
- su base consolidata: i) ai gruppi bancari; ii) alle "imprese di riferimento", con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.

Obbligazioni degli Esponenti bancari, ex art. 136 del T.U.B.

La materia delle obbligazioni degli Esponenti bancari è più circoscritta rispetto alle disposizioni di Consob e Banca d'Italia in quanto essa interessa soltanto i rapporti tra le banche italiane del Gruppo Bancario MPS ed i propri Esponenti.

Infatti, il citato articolo 136 del TUB stabilisce che chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate nonché dell'art. 53 TUB.

Poiché i soggetti identificati dall'art. 136 del TUB (amministratori, sindaci, Direttore Generale) sono già ricompresi nei soggetti rilevanti ai fini della normativa di vigilanza Banca d'Italia e Consob in materia di Parti correlate e Soggetti Collegati, il presente documento coordina l'applicazione di tale articolo con gli adempimenti previsti dalla medesima normativa di vigilanza.

L'inosservanza delle disposizioni dell'art. 136 del TUB è sanzionata penalmente.

Art. 88 della Direttiva 2013/36, come modificato dalla Direttiva 2019/878 (c.d. Direttiva CRD V)

Prevede l'obbligo per le banche di assicurare che *"i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta"*. Per le definizioni di "membri dell'organo di gestione" e di "parte correlata" si rinvia al capitolo 6.

2.2 - DEFINIZIONI

Amministratore coinvolto nell'operazione

L'amministratore che abbia nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Banca.

Amministratore correlato

L'amministratore membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate che sia controparte dell'operazione ovvero parte correlata della controparte ovvero soggetto connesso della controparte.

Amministratore Indipendente¹

L'amministratore indipendente così come definito dagli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 26 del TUB (e relativa normativa di attuazione) e dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. oppure, per le Controllate non bancarie, come definito nello statuto della società Controllata.

BMPS/Banca/Capogruppo

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Circolare Banca d'Italia (o Disciplina Banca d'Italia)

La disciplina delle "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati", contenuta al Cap. 11, Parte Terza della Circ. 285/13.

Codice di Corporate Governance

Codice di Corporate Governance delle Società Quotate, approvato dal Comitato di Corporate Governance nel gennaio 2020, come successivamente modificato e integrato.

Comitato

Il "Comitato per le Operazioni con Parti Correlate" di BMPS.

Controllate

Le "Entità" e le "Società" quando complessivamente considerate.

CRR

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876.

Entità

Le banche e le società controllate da BMPS, direttamente e indirettamente, appartenenti al Gruppo Bancario.²

Esponenti bancari

I destinatari degli obblighi di cui all'art. 136 del TUB ("*chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo*"). In BMPS sono il Consiglio di Amministrazione, i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale e il Direttore Generale.

¹ Le verifiche in tema di indipendenza degli amministratori non esecutivi sono condotte dal Consiglio di Amministrazione, successivamente alla loro nomina e con cadenza almeno annuale, secondo i criteri definiti dall'articolo 15 dello Statuto che rinvia ai requisiti stabiliti per i sindaci a norma di legge (articoli 147-ter e 148 TUF) e agli ulteriori indicati dal Codice di Corporate Governance – nonché di quanto stabilito dal Decreto del MEF 23 novembre 2020 n. 169, emanato in attuazione dell'art. 26 TUB.

² Sono incluse le società appartenenti al Gruppo Bancario controllate anche di fatto da BMPS e incluse nell'area di consolidamento del bilancio.

Fondi Propri

L'aggregato definito dalla Parte Due del CRR.

Gruppo MPS

L'insieme delle società direttamente e indirettamente controllate da BMPS, appartenenti e non al Gruppo Bancario.

Gruppo Bancario MPS

L'insieme delle società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al Gruppo Bancario MPS nella composizione tempo per tempo vigente.

Limiti prudenziali

I limiti indicati dalla Circolare Banca d'Italia.

Limiti gestionali

I limiti definiti per i Soggetti Collegati nell'ambito del Risk Appetite Framework del Gruppo MPS.

Normativa di vigilanza

L'insieme costituito dal Regolamento Consob e dalla Circolare Banca d'Italia.

Operazioni con Parti Correlate

Le operazioni con "Parti Correlate CONSOB" ai sensi del Regolamento CONSOB ossia:

Qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Operazioni con Soggetti Collegati

Le Operazioni con "Soggetti Collegati" ai sensi della Disciplina Banca d'Italia ossia le transazioni con soggetti collegati che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Operazioni di maggiore rilevanza

Operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 1 superi la soglia del 5% (soglia di maggiore rilevanza).

Operazioni di minore rilevanza e operazioni di minore rilevanza di importo significativo

Sono operazioni di minore rilevanza le operazioni di importo superiore all'importo esiguo e fino alla soglia di maggiore rilevanza. Nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, sono operazioni di **minore rilevanza di "importo significativo"** quelle in cui l'importo è superiore a € 100 milioni e fino alla soglia di maggiore rilevanza (indice di rilevanza del controvalore), oppure, in caso di operazioni di acquisizione, fusione e scissione di importo uguale o inferiore a € 100 milioni, l'indice di rilevanza dell'attivo e/o delle passività è pari o superiore al rapporto tra € 100 milioni ed i Fondi Propri a livello consolidato.

Operazioni di importo esiguo

Le operazioni di importo uguale o inferiore a € 250.000, nel caso in cui la controparte sia una persona giuridica; le operazioni di importo uguale o inferiore a € 100.000, nel caso in cui la controparte sia una persona fisica.

Operazioni di “maggior rilievo” con parti correlate/soggetti collegati.

Ferme restando le definizioni e gli adempimenti connessi alle operazioni di maggiore rilevanza, di minore rilevanza (di importo significativo e non), di importo esiguo ai fini della normativa Consob e Banca d'Italia in materia di parti correlate e soggetti collegati, talune operazioni poste in essere con questi soggetti sono altresì definite di “Maggior Rilievo” ai fini della Circ. Banca d'Italia 285/13 Tit. IV, Cap. 3 e aggiornamenti successivi, e, pertanto, prima del loro compimento, richiedono anche l'acquisizione del parere del *Risk Management*, così come previsto dalla “Direttiva di Gruppo in materia di Gestione delle Operazioni di Maggior Rilievo (OMR)”.

Operazioni ordinarie

Le operazioni di minore rilevanza (ossia operazioni di importo superiore alla soglia di esiguità e fino alla soglia di maggiore rilevanza) che rientrano nell'ordinaria operatività della Banca, secondo i criteri dettagliati nel presente Regolamento, al par. 4.4.3.

Operazioni non ordinarie

Le operazioni di maggiore rilevanza nonché le operazioni di minore rilevanza (di importo significativo e non) non rientranti nell'ordinaria operatività della Banca.

Non sono mai ordinarie le operazioni di minore rilevanza che determinano:

- i. l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria, mediante conversione dei crediti e al fine di consentire il riequilibrio;
- ii. l'acquisizione di partecipazioni nella società debitrice;
- iii. interessenze dal debitore finalizzate a facilitare il recupero del credito.

Si considerano non ordinarie, inoltre, le attività di ristrutturazione del debito riguardanti soggetti inclusi nel Perimetro di Gruppo³.

Organo di Vertice Aziendale

Uno dei seguenti Organi: Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, Comitati di Capogruppo.

Parti Correlate CONSOB

L'insieme delle parti correlate come definite dal Regolamento CONSOB (cfr. par. 4.1.1), che dal 1° luglio 2021 corrisponde alle Parti Correlate IAS24.

Parti Correlate IAS24

L'insieme delle parti correlate definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Parti Correlate Banca d'Italia

L'insieme delle parti correlate come definite dalla Disciplina Banca d'Italia (cfr. par. 4.1.1).

³ Per “ristrutturazione del debito” si intende l'operatività mediante la quale il creditore (la Banca), in presenza di riconosciute difficoltà economico-finanziarie dichiarate dal soggetto debitore, si rende disponibile a concessioni che altrimenti non avrebbe accordato mediante processi di rinegoziazione del debito. Nell'ambito delle ristrutturazioni finanziarie sono comprese sia operazioni con accordi disciplinati ai sensi della Legge Fallimentare, sia operazioni di modifica della struttura dei debiti dell'impresa al di fuori delle previsioni di cui alla Legge Fallimentare. Gli accordi di ristrutturazione possono prevedere, ad esempio, “concessioni” relative a modifiche riguardanti scadenza, interessi, ammontare, garanzie, ridefinizione piani di ammortamento di finanziamenti in essere.

Perimetro di Gruppo

L'insieme costituito dall'aggregazione: i) delle Parti Correlate CONSOB di BMPS e dei Soggetti Collegati di BMPS; ii) dei Soggetti Collegati delle banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo Bancario con ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza.

Politiche interne in materia di controlli (ai fini Banca d'Italia)

(anche Politiche dei controlli) Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati di Gruppo.

Presidi Autorizzativi

Preventivo parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Regolamento CONSOB

Il "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato da CONSOB con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221 e successive modifiche e integrazioni.

Report Funzioni di BMPS

Informativa periodica predisposta dai Presidi Operativi di BMPS.

Report Controllate

Informativa periodica predisposta dalle Controllate di BMPS

Report Unico

L'insieme dei Report Funzioni di BMPS e Report Controllate.

Società

Le società controllate da BMPS S.p.A., direttamente e indirettamente, non appartenenti al Gruppo Bancario.

Soggetti Collegati

L'insieme dei Soggetti Collegati rappresentato dalle Parti Correlate Banca d'Italia e dai relativi soggetti connessi ai sensi della Disciplina Banca d'Italia.

Soggetti Connessi

L'insieme dei soggetti connessi come definiti dalla Circolare Banca d'Italia.

Testo Unico Bancario (TUB)

Il Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato ed integrato.

Testo Unico della Finanza (TUF)

Il Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato.

2.3 - DEFINIZIONI NORMATIVE

Regolamento CONSOB - Definizioni funzionali a quella di “Parti Correlate CONSOB” e Principi interpretativi delle definizioni

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell’IFRS 10, nell’IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

Nell’esame di ciascun rapporto con parti correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

L’interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Per la corretta interpretazione delle definizioni, si rimanda alle “Regole Contabili di Gruppo”.

Disciplina Banca d’Italia - Definizioni funzionali a quelle di “Soggetti Collegati”

Controllo

Secondo la Disciplina Banca d’Italia il controllo, ai sensi dell’art. 23 del TUB, è: quello previsto dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa;
- gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Esponenti aziendali

Secondo la Disciplina Banca d'Italia "gli esponenti aziendali sono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato". La definizione comprende, nel sistema di amministrazione tradizionale, gli amministratori e sindaci (effettivi e supplenti); nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

Influenza notevole

Secondo la Disciplina Banca d'Italia l'influenza notevole è "il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo". L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- a) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- b) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- c) l'esistenza di transazioni rilevanti, intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite nella presente Sezione, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto".

Stretti familiari

Secondo la Disciplina Banca d'Italia gli stretti familiari sono "i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo".

3 - ARTICOLAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ DI GRUPPO

3.1 - RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DI VERTICE DELLA CAPOGRUPPO

3.1.1 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- approva, come previsto dalla normativa di vigilanza e dal documento “Organizzazione della Banca MPS” di BMPS, il presente Regolamento (che comprende le Politiche in materia di controlli) e i successivi aggiornamenti, con il preventivo parere favorevole del Comitato e del Collegio Sindacale;
- nomina, come previsto dal documento “Organizzazione della Banca MPS”, i membri del Comitato in conformità con i criteri di designazione stabiliti dalla normativa vigente e dal presente documento e dallo Statuto;
- definisce annualmente, nel rispetto delle previsioni della Banca d’Italia ed in coerenza con il Risk Appetite complessivo del Gruppo, la propensione al rischio verso soggetti collegati in coerenza con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo;
- in caso di superamento del limite prudenziale stabilito approva, sentito il Collegio Sindacale, il piano di rientro proposto dall’Amministratore Delegato;
- delibera sulle operazioni di maggiore rilevanza e su quelle di minore rilevanza di importo significativo, fatta eccezione per le operazioni che rientrano nella competenza dell’Assemblea dei Soci, nonché su tutte le altre operazioni con parti correlate o soggetti collegati rientranti nella sua competenza ai sensi di altre disposizioni della normativa interna. Nella valutazione delle operazioni di minore e maggiore rilevanza, anche con riferimento a singoli aspetti, il Consiglio di Amministrazione può farsi assistere da uno o più esperti qualificati come indipendenti, scelti in autonomia;
- delibera le operazioni con Parti Correlate e/o con Soggetti Collegati rientranti anche nel campo di applicazione dell’art. 136 TUB (approvazione all’unanimità e voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale);
- esprime le proprie valutazioni in merito alle operazioni di maggiore rilevanza effettuate dalle Controllate.

3.1.2 - Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (Comitato)

Composizione e compiti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Il Comitato, come previsto anche dal documento “Organizzazione della Banca MPS” di BMPS e dal Regolamento Interno del Comitato stesso, è formato da tre a cinque amministratori indipendenti, nel rispetto della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato svolge i seguenti compiti, previsti dalla Normativa di vigilanza:

Parere sulla normativa interna di tipo strategico (Regolamento)

In occasione dell’approvazione e dell’aggiornamento della normativa interna di tipo strategico (il presente Regolamento), il Comitato, per quel che concerne la materia delle parti correlate e dei soggetti collegati rilascia un preventivo parere, analitico e motivato, sulla complessiva idoneità degli assetti e delle misure previste rispetto agli obiettivi della normativa di vigilanza. Il parere è vincolante ai fini della delibera del Consiglio

di Amministrazione. Il Comitato rilascia il proprio parere anche nel caso in cui la Funzione Compliance valuti che non sia necessario modificare la normativa interna di tipo strategico.

Iter autorizzativo delle operazioni

Il Comitato valuta le operazioni di minore e maggiore rilevanza, poste in essere da BMPS non rientranti nei casi di esenzione, rilasciando un parere motivato in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza economica e correttezza sostanziale delle condizioni applicate. Nelle operazioni di maggiore rilevanza il Comitato è coinvolto tempestivamente già nella fase delle trattative e dell'istruttoria: gli amministratori indipendenti, o un amministratore indipendente a ciò delegato, interagiscono con gli organi delegati e i soggetti incaricati delle trattative e dell'istruttoria dell'operazione, ricevendo informazioni aggiornate e complete e, ove ritenuto opportuno, richiedendo informazioni aggiuntive o formulando osservazioni. Nella valutazione delle operazioni di minore e maggiore rilevanza, anche con riferimento a singoli aspetti, il Comitato può farsi assistere da uno o più esperti indipendenti scelti in autonomia. Lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti⁴. In tal caso, l'esperto non sostituisce il ruolo del Comitato, in quanto quest'ultimo può utilizzare le valutazioni dell'esperto stesso a supporto della propria analisi, ma deve rilasciare comunque il proprio parere.

In relazione alle operazioni poste in essere dalle Controllate, il Comitato valuta:

- le operazioni di maggiore rilevanza;
- le operazioni di minore rilevanza, comprese quelle di importo significativo, ove presso le Controllate non fosse presente il Comitato o non fossero presenti gli Amministratori Indipendenti.

Ai fini delle proprie valutazioni, il Comitato tiene conto dell'intera documentazione ricevuta dalla struttura proponente a corredo dell'operazione, incluso l'eventuale parere tecnico formulato da un consulente esterno, con particolare riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza non esenti dai presidi autorizzativi.

All'esito della verifica circa l'esistenza dei presupposti di interesse e convenienza economica dell'operazione e correttezza sostanziale delle sue condizioni, il Comitato rilascia un parere:

- favorevole, se i suddetti presupposti sussistono e quindi l'operazione è condivisa;
- condizionato a rilievi, se l'operazione è condivisa nel suo complesso, ma l'esistenza dei suddetti presupposti è subordinata a talune condizioni, analiticamente indicate nel parere, cui la Funzione di Presidio Operativo competente deve attenersi. Ove detta Funzione non si attenga alle condizioni stabilite dal Comitato, il parere è da considerarsi negativo;
- negativo, se l'operazione non è condivisa in quanto non sussistono i citati presupposti.

Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.

Monitoraggio operazioni

Il Comitato monitora, trimestralmente e attraverso il Report Unico, le operazioni effettuate ricevendo, tra l'altro, informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione, con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza e di minore rilevanza.

⁴ Le verifiche circa l'indipendenza degli esperti vengono effettuate tenendo conto di eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la Banca, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società.

Modifiche statutarie

Il Comitato rilascia un preventivo parere vincolante, analitico e motivato, in merito alle modifiche dello Statuto di BMPS che riguardano la materia delle parti correlate e dei soggetti collegati, ove richiesto dalla normativa di vigilanza.

Politiche dei controlli

Il Comitato svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso parti correlate e soggetti collegati, verificando la coerenza dell'attività svolta con gli indirizzi strategici e gestionali.

In tale ambito, in occasione dell'aggiornamento delle Politiche interne in materia di controlli ai fini Banca d'Italia, rilascia un preventivo parere vincolante, analitico e motivato circa l'idoneità delle stesse a conseguire gli obiettivi della disciplina di vigilanza Banca d'Italia.

Funzionamento del Comitato

Quorum costitutivo e deliberativo

Le adunanze del Comitato sono validamente costituite con la partecipazione di almeno tre componenti.

Le decisioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, che, nella valutazione delle operazioni, devono essere "non correlati".

L'eventuale astensione dal voto da parte di uno o più componenti è considerata voto contrario ai fini della decisione da assumere.

I *quorum* costitutivi e deliberativi devono essere verificati tenendo in considerazione soltanto i membri "non correlati" – ovvero che non abbiano un interesse sostanziale - rispetto all'operazione stessa.

Il Comitato deve sempre e comunque esprimere il proprio parere.

Un amministratore indipendente è "correlato" se è controparte nell'operazione o risulta parte correlata o soggetto connesso ad una o più controparti, secondo quanto previsto dalla normativa di vigilanza.

Quando un membro è "correlato" rispetto ad una specifica operazione ovvero indisponibile a partecipare ai lavori del Comitato, deve darne immediata comunicazione al Presidente del CdA e al Presidente del Comitato (ovvero all'amministratore indipendente più anziano, se il conflitto o l'indisponibilità riguardino il Presidente del Comitato). Il membro "correlato" non partecipa alla trattazione del punto relativo all'operazione cui si riferisce la correlazione.

3.1.3 - Amministratore Delegato / Direttore Generale

L'Amministratore Delegato / Direttore Generale della Capogruppo, in coerenza con quanto previsto dalla Circolare Banca d'Italia, propone al CdA della Capogruppo, entro 45 giorni dal superamento del limite prudenziale stabilito, un piano di rientro da trasmettere alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

L'Amministratore Delegato / Direttore Generale, in caso di superamento dei limiti gestionali stabiliti dal CdA, propone al Consiglio un piano di rientro entro 45 giorni dalla rilevazione dello sfioramento. Autorizza temporaneamente e/o chiede il rientro per gli sconfinamenti dei limiti operativi assegnati direttamente, fino ai limiti gestionali stabiliti dal CdA.

L'Amministratore Delegato / Direttore Generale valuta preventivamente la proposta della Funzione Compliance relativa all'aggiornamento o alla non necessità di aggiornamento della normativa interna di tipo strategico (il presente Regolamento).

3.1.4 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, svolge i seguenti compiti:

I. Parere sulla normativa interna di tipo strategico (Regolamento)

In occasione dell'approvazione e dell'aggiornamento del Regolamento, in caso di modifiche sostanziali, il Collegio Sindacale rilascia un preventivo parere analitico e motivato sulla complessiva idoneità della stessa a conseguire gli obiettivi della disciplina. Il parere del Collegio Sindacale è vincolante ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione.

II. Iter autorizzativo delle operazioni

Il Collegio Sindacale valuta: i) le operazioni di maggiore rilevanza sulle quali il Comitato abbia rilasciato un parere negativo o condizionato a rilievi; ii) le operazioni di minore rilevanza di importo significativo (o di minore rilevanza di importo non significativo ma di competenza del Consiglio di Amministrazione) sulle quali il Comitato abbia rilasciato un parere negativo, rilasciando un parere motivato in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza economica e correttezza sostanziale delle condizioni applicate.

III. Modifiche statutarie

Il Collegio Sindacale rilascia un preventivo parere vincolante, analitico e motivato sulle modifiche eventualmente da apportare allo Statuto della Banca per l'adeguamento alla disciplina.

IV. Politiche dei controlli

In occasione dell'approvazione e dell'aggiornamento delle Politiche dei controlli il Collegio Sindacale rilascia un preventivo parere vincolante, analitico e motivato sull'idoneità delle stesse a conseguire gli obiettivi della "Disciplina Banca d'Italia".

3.2 - RESPONSABILITÀ DELLE FUNZIONI AZIENDALI DELLA CAPOGRUPPO E DELLE CONTROLLATE

3.2.1 - Aspetti generali

La gestione degli adempimenti connessi alle operazioni con i soggetti del Perimetro di Gruppo è ripartita tra le diverse Funzioni della Banca e delle Controllate.

Nel Gruppo MPS sono istituiti e disciplinati processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i soggetti collegati e a verificare la correttezza del disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

Fermo restando che ruoli e responsabilità sono specificati nelle procedure operative interne della Banca, di seguito si riportano le principali Funzioni coinvolte, con i compiti di rispettiva competenza.

3.2.2 - Funzione di Presidio Operativo (FPO)

La Funzione Presidio Operativo della Capogruppo e delle Controllate è responsabile di:

- applicare le Procedure deliberative e individuare ed applicare gli eventuali casi di esenzione attestando nella delibera/memoria di autorizzazione dell'operazione il ricorrere dei presupposti dell'esenzione e corredando la stessa con evidenze/elementi idonei a supporto di tale motivazione. La suddetta funzione è responsabile dei contenuti di merito e delle valutazioni delle proposte/delibere relative ad operazioni che la stessa ha valutato e classificato come "esenti" o "non esenti" dai cd. "presidi autorizzativi" (es. (i) correttezza e completezza delle informazioni fornite; (ii) oggetto della delibera/autorizzazione, ivi inclusa la definizione dell'importo della stessa e, quindi, la relativa classificazione in termini di "rilevanza", come definita al par. 4.2.2.; (iii) valutazioni e motivazioni circa: a) l'interesse e l'opportunità della Banca al compimento dell'operazione; b) la convenienza economica per la Banca dell'operazione stessa; c) la correttezza sostanziale delle condizioni economico-contrattuali; d) il carattere standard/di mercato delle richiamate condizioni; e) l'eventuale scostamento dalle condizioni economico-contrattuali da quelle standard/di mercato; f) l'ordinarietà o meno dell'operazione. Alle FPO compete presentare le proposte al Comitato (nei casi in cui è richiesto il preventivo parere) e al deliberante.
- elaborare proposte esaurienti, complete e comprensive di tutte le valutazioni necessarie ed opportune, previamente condivise con le funzioni competenti.
- predisporre l'informativa "ad evento" e "periodica" (report trimestrali/annuali) verso la Funzione di Controllo I Livello con compiti di coordinamento, (ove individuate), affinché quest'ultima, effettuati i controlli di propria competenza, inoltri il report complessivo relativo a tutte le strutture di pertinenza della propria struttura di 1° Livello della propria Direzione (cd. **"Report Funzioni di BMPS"**) alla Funzione Compliance.

La Funzione di Presidio Operativo della Capogruppo per la quale non è individuata la Funzione di controllo I livello con compiti di coordinamento provvede direttamente, tramite corrispondenza formale, all'invio del report di pertinenza alla Funzione Compliance.

- fornire alla Funzione Compliance eventuali integrazioni/chiarimenti relativi alla reportistica periodica/ad evento, richiesti dalla richiamata Funzione, nell'ambito dei controlli di competenza.
- interessare la Funzione Tavolo Tecnico Parti Correlate per la corretta interpretazione e applicazione della normativa in materia per i casi che, per frequenza o rilevanza/specificità, necessitano di un'interpretazione uniforme.

- effettuare i controlli di primo livello diretti ad assicurare il corretto svolgimento dell’operatività, incorporandoli, per quanto possibile, nelle procedure informatiche. Per le operazioni di finanza, data la numerosità delle operazioni tipica dell’operatività, i controlli possono essere effettuati a campione.

La Funzione di Presidio Operativo è la prima responsabile dei processi sottesi al rispetto della normativa di vigilanza in materia, essendo tenuta nel corso dell’operatività giornaliera a verificare nel continuo la presenza dei soggetti all’interno dell’elenco soggetti rilevanti che rientrano nel Perimetro di Gruppo (disponibile nella intranet aziendale), le operazioni rilevanti ai fini della medesima normativa e ad applicare correttamente i casi di esenzione e le procedure deliberative.

Per le valutazioni delle operazioni relative all’erogazione/gestione del credito non performing da effettuare nei confronti di una parte correlata/soggetto collegato, il Presidio Operativo è la funzione Crediti Non Performing (individuata nell’ambito della funzione Crediti Non Performing in base alle autonomie deliberative definite dalla normativa della Banca in materia di erogazione credito).

Per le valutazioni delle operazioni relative all’erogazione/gestione del credito performing da effettuare nei confronti di una parte correlata/soggetto collegato (ad es. per la classificazione dell’operazione come “esente” o “non esente” dai presidi autorizzativi), il Presidio Operativo è la Funzione Commerciale di DG (individuato nell’ambito della Direzione Chief Commercial Officer ad un livello minimo definito in coerenza di quanto previsto dalla normativa della Banca in materia di erogazione credito per le operazioni con parti correlate/soggetti collegati) che si avvale della Funzione Crediti Performing per le valutazioni relative al merito creditizio. A seguito delle valutazioni effettuate, nel caso in cui un’operazione venga classificata “non esente” dai presidi autorizzativi, la predisposizione della proposta per il Comitato viene effettuata dalla Funzione Commerciale di DG (già verificata e integrata dalla Funzione Crediti Performing per le valutazioni relative al merito creditizio).

Per le operazioni relative all’erogazione/gestione del credito performing, si precisa che è responsabilità della Funzione Commerciale di DG, quale owner dell’operazione ed interfaccia unica del SO COPC, acquisire ed integrare la memoria con tutti i riscontri/parerei previsti (es. il parere OMR, il riscontro Rischi Rilevanti sul rispetto dei limiti), così come fornire riscontro alle richieste di integrazione/conferme del SO COPC, con il supporto delle altre funzioni eventualmente competenti per materia.

La Funzione Commerciale di DG redige il format di proposta per il COPC e si assume la responsabilità delle dichiarazioni e valutazioni/ragioni afferenti la proposta stessa, con particolare riferimento alle valutazioni circa: l’interesse ed opportunità per la Banca; convenienza economica; correttezza sostanziale e carattere standard o meno delle condizioni economiche e contrattuali; ragioni di eventuali scostamenti delle condizioni economiche e contrattuali da quelle standard o di mercato.

3.2.3 - Funzione Controllo I Livello con compiti di coordinamento

La Funzione di Controllo I Livello con compiti di coordinamento è responsabile di:

- garantire la raccolta periodica della reportistica monotematica sulle operazioni effettuate dalle Funzioni di Presidio Operativo del proprio perimetro di competenza;
- effettuare controlli di I livello in materia di Parti Correlate/Soggetti Collegati e verificare la corretta esecuzione, dal punto di vista qualitativo e di merito (ad es. sull’utilizzo dell’esenzione per le operazioni ordinarie a condizioni di mercato) dei controlli di I livello effettuati dalle Funzioni di Presidio Operativo, sulla base delle informazioni fornite da quest’ultime.

I controlli I Livello, svolti dalla Funzione di Controllo di I Livello con compiti di coordinamento, sono effettuati *ex post*:

- (i) sulla base della reportistica monotematica relativa alle operazioni effettuate dalle Funzioni di Presidio Operativo di competenza con i soggetti appartenenti al Perimetro di Gruppo, per verificare la corretta applicazione delle Procedure deliberative e degli eventuali casi di esenzione utilizzati;
- (ii) su eventuali decisioni relative alla variazione o conferma dello stato amministrativo di un soggetto incluso nel Perimetro di Gruppo;
 - inoltrare alla Funzione Compliance in un'unica soluzione e sotto forma di report complessivo, la reportistica periodica monotematica, ricevuta dalla Funzione Presidio Operativo di competenza, attestandone la coerenza e la completezza, relativamente alle informazioni ricevute. Detto report deve essere trasmesso tramite corrispondenza formale firmato dal Responsabile della struttura di 1° livello o dal Responsabile di Direzione di appartenenza della funzione ("**Report Funzioni di BMPS**");
 - predisporre apposita Relazione indirizzata agli Organi di Vertice Aziendale e al Collegio Sindacale su operazioni singole per le quali è richiesta specifica evidenza.

3.2.4 - Funzione Societario

La Funzione Societario è responsabile, nell'ambito delle competenze attribuite ad essa dalla normativa interna, dell'individuazione e censimento dei Soggetti Collegati Banca d'Italia *ex lege* (ovvero al perimetro dei soci e degli esponenti aziendali), delle Parti Correlate Consob individuate su base discrezionale⁵ che rientrano nel Perimetro di Gruppo provvedendo inoltre al relativo monitoraggio e aggiornamento nel continuo, nonché dell'individuazione, censimento, monitoraggio e aggiornamento dei soggetti rilevanti *ex art. 88 CRD* (come definiti al capitolo 6 del presente Regolamento).

Con riferimento ai Soggetti Collegati Banca d'Italia su base discrezionale la Funzione Societario è responsabile limitatamente alle attività di censimento, monitoraggio e aggiornamento nel continuo degli stessi.

Inoltre, avvalendosi delle informazioni fornite dalle Funzioni di Presidio Operativo, la Funzione adempie agli obblighi informativi relativi a informativa societaria continua, informativa finanziaria periodica, informativa verso Consob.

La Funzione raccoglie inoltre il parere preventivo vincolante, analitico e motivato del Collegio Sindacale sulle modifiche eventualmente da apportare allo Statuto della Banca attinenti alla disciplina delle parti correlate.

3.2.5 - Funzione Legale

La funzione Legale della Banca è responsabile di valutare se le condizioni contrattuali (diverse da quelle economiche) possono essere ritenute "equivalenti a quelle di mercato" o "standard".

La suddetta verifica da parte della Funzione Legale è svolta sul presupposto che la Funzione di Presidio Operativo individui e trasmetta alla Funzione Legale (sin dalla prima richiesta di supporto legale) i contratti sottoscritti con soggetti non parti correlate/soggetti collegati, in relazione ad operazioni effettuate, corrispondenti per natura, entità e rischio. Circa la correttezza sostanziale delle stesse, la Funzione Legale fornisce supporto alla Funzione di Presidio Operativo, che resta responsabile delle suddette valutazioni.

⁵ Fatto salvo per l'individuazione delle Controparti di accordi significativi di Joint Venture rilevanti da un punto di vista commerciale e con un'esclusiva a favore della controparte e le relative controllate che risultino dal bilancio consolidato delle controparti dei citati accordi.

3.2.6 - Funzione Partecipazioni

La Funzione Partecipazioni è responsabile, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla normativa interna, di individuare e censire i soggetti che rientrano nel Perimetro di Gruppo in quanto BMPS o le sue controllate/collegate detengono una partecipazione di controllo o influenza notevole ai fini della disciplina Banca d'Italia provvedendo inoltre al relativo monitoraggio e aggiornamento.

La funzione Partecipazioni è responsabile, inoltre, sulla base delle informazioni fornite direttamente dai fondi di previdenza aziendale, di censire/aggiornare le informazioni relative ai fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, italiani ed esteri ritenuti rilevanti ai fini IAS24: i) istituiti o promossi da BMPS, a favore dei dipendenti di BMPS; ii) istituiti o promossi da qualsiasi altra entità correlata a BMPS sui quali BMPS eserciti influenza.

3.2.7 - Funzione Bilancio

La Funzione Bilancio è responsabile, nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa interna, della valutazione, dell'individuazione delle Parti Correlate IAS24 e del censimento delle Parti Correlate IAS 24 non rilevanti anche per la Disciplina Banca d'Italia, che rientrano nel Perimetro di Gruppo e del monitoraggio delle Parti Correlate IAS 24 e dell'aggiornamento del perimetro nel continuo.

3.2.8 - Funzione Segnalazioni di Vigilanza

La Funzione Segnalazioni di Vigilanza è responsabile di effettuare il monitoraggio dei limiti prudenziali, ed adempie alle relative segnalazioni.

3.2.9 - Funzione Verifica Preventiva Limiti

Le responsabilità della Funzione Verifica Preventiva Limiti sono:

- verificare ex-ante il rispetto dei limiti prudenziali Banca d'Italia e dei limiti gestionali stabiliti dal C.d.A. (e degli eventuali ulteriori limiti operativi stabiliti dall'AD), per le operazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio e contribuisce, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla normativa interna di riferimento
- individuare e segnalare, alle funzioni competenti per l'attività di censimento, le relazioni intercorrenti tra le controparti e tra queste e la Capogruppo e le società del Gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una Parte Correlata Consob/Soggetto Collegato Banca d'Italia, avvalendosi di tutte le fonti di informazioni disponibili, sia interne sia esterne e, in particolare, verificando i casi di rapporti con gruppi economici/gruppi di clienti connessi, avvalendosi delle informazioni acquisite nell'ambito della propria attività di competenza.

3.2.10 - Funzione Risorse Umane

La Funzione Risorse Umane è responsabile di contribuire, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla normativa interna di riferimento, all'individuazione dei soggetti che rientrano nel Perimetro di Gruppo ed al monitoraggio e aggiornamento del perimetro nel continuo.

3.2.11 - Funzione Compliance

Le responsabilità della Funzione Compliance sono:

- verificare nel continuo la corretta attuazione del processo di gestione delle operazioni con parti correlate rispetto alla normativa di vigilanza e autoregolamentazione;
- effettuare controlli di secondo livello sul Report Unico, relativo alle operazioni effettuate con i soggetti appartenenti al Perimetro di Gruppo, prima della relativa presentazione agli organi di vertice;
- raccogliere dal Collegio Sindacale un preventivo parere analitico e motivato sulla complessiva idoneità del presente Regolamento a conseguire gli obiettivi della disciplina in caso di modifiche di natura sostanziale;
- raccogliere il preventivo parere favorevole del Comitato e del Collegio Sindacale alla delibera per l'approvazione del presente Regolamento da parte del CdA;
- relazionare gli OO.SS. sull'esecuzione e sugli esiti dei controlli di cui sopra;
- assemblare i Report Funzioni di BMPS e i Report Controllate, creando il Report Unico e curare la presentazione agli Organi di Vertice Aziendale e al Collegio Sindacale del Report Unico, previo controllo di secondo livello;
- verificare l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, delle procedure e dei processi organizzativi idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi di vigilanza e della regolamentazione interna;
- valutare, con cadenza annuale (entro il primo semestre successivo alla scadenza dell'anno), l'esigenza di procedere ad una revisione della normativa interna di tipo strategico (il presente Regolamento), tenendo conto delle eventuali modifiche intervenute sulla normativa esterna di riferimento, dell'efficacia dello stesso Regolamento dimostrata nella prassi applicativa oltre che degli eventuali contributi forniti dalle principali funzioni della banca interessate;

Qualora, all'esito delle valutazioni condotte, si stabilisca, rispettivamente:

- di non revisionare il Regolamento: la Funzione Compliance, sottoposto l'esito delle valutazioni preventivamente al Direttore Generale, interessa il Comitato che rilascia in proposito un parere;
- di revisionare il Regolamento: la proposta di revisione, sentito preventivamente il Direttore Generale, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole vincolante, ai fini della delibera di Consiglio, da parte del Comitato e del Collegio Sindacale.

3.2.12 - Funzione Risk Management

Le responsabilità della Funzione Risk Management sono:

- verificare la coerenza della propensione al rischio complessiva verso i Soggetti Collegati Banca d'Italia nell'ambito del Risk Appetite Statement di Gruppo deliberato dal CdA;
- verificare ex-post il rispetto dei limiti gestionali stabiliti dal CdA (e degli eventuali ulteriori limiti operativi stabiliti dall'AD) a livello di Gruppo e di Legal Entity, attivando se del caso i necessari meccanismi di escalation, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva di Gruppo in materia di Governo del Risk Appetite Framework;
- effettuare un reporting almeno trimestrale nei confronti del Comitato Gestione Rischi e degli Organi Aziendali a partire dalle risultanze segnaletiche;

- fornire un parere preventivo sulle operazioni da porre in essere con soggetti appartenenti al Perimetro di Gruppo che sono altresì classificabili come operazioni di “Maggior Rilievo” (ai fini della Circ. Banca d’Italia 285/13) Tit. V, Cap. 3 del 17.12.2013 e aggiornamenti successivi) secondo le modalità previste dalla Direttiva di Gruppo in materia di Operazioni di Maggior Rilievo (OMR);
- raccogliere dal Collegio Sindacale, in occasione dell’approvazione e dell’aggiornamento delle Politiche dei controlli, il preventivo parere vincolante, analitico e motivato sull’idoneità delle stesse a conseguire gli obiettivi della “Disciplina Banca d’Italia”.

3.2.13 - Funzione Revisione Interna

La Funzione Revisione Interna è la struttura deputata allo svolgimento dei controlli di terzo livello e, pertanto, esercita le responsabilità definite all’interno della Policy di Gruppo in materia di Sistema di Controlli Interni.

3.2.14 - Funzione Supporto Operazioni COPC

La Funzione Supporto Operazioni COPC è coinvolta dalle Funzioni Presidio Operativo di BMPS prima che le FPO medesime inviino al Comitato o al Collegio Sindacale le proposte relative ad operazioni poste in essere con i soggetti del Perimetro di Gruppo non rientranti nei casi di esenzione dai presidi autorizzativi. In tale ambito la Funzione Supporto Operazioni COPC è responsabile di fornire supporto formale nella finalizzazione delle proposte predisposte dalle funzioni proponenti/di business di BMPS relative ad operazioni da queste valutate e classificate come non esenti dai cd. presidi autorizzativi o meritevoli di attenzione/analisi da parte del Comitato.

Resta ferma la responsabilità dei contenuti delle proposte in capo alle funzioni di Presidio Operativo competenti di BMPS e alle Controllate.

3.2.15 - Funzione Tavolo Tecnico Parti Correlate

La Funzione Tavolo Tecnico Parti Correlate è responsabile di:

- supportare le Funzioni di Presidio Operativo per la corretta interpretazione e applicazione della normativa in materia per i casi che, per frequenza o rilevanza/specificità, necessitano di un’interpretazione uniforme;
- supportare le Funzioni Societario, Partecipazioni, Bilancio e Verifica Preventiva Limiti nelle rispettive attività di individuazione del Perimetro di Gruppo, con riferimento a casi, segnalati dalle medesime, che presentino profili di incertezza che, per frequenza o rilevanza/specificità, necessitano di un’interpretazione uniforme.

3.3 - DISPOSIZIONI PER LE CONTROLLATE

3.3.1 - Banche

Applicazione del Regolamento Consob e della Circolare Banca d'Italia

Le banche del Gruppo Bancario MPS, nell'elaborazione ed adozione delle proprie procedure in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati si attengono ai contenuti del presente Regolamento, previo adeguamento alle relative specificità.

Ciascuna banca del Gruppo Bancario MPS provvede a:

- identificare i soggetti che rientrano nel Perimetro di Gruppo, al fine di individuare le operazioni eventualmente poste in essere con tali soggetti;
- identificare le tipologie di operazioni soggette all'applicazione del presente Regolamento e dei relativi casi di esclusione;
- applicare le procedure deliberative, ove richieste, e coinvolgere il Comitato di Capogruppo con l'instaurazione dei necessari flussi informativi; conservare i dati e le evidenze relative alle operazioni compiute con i soggetti del Perimetro di Gruppo e, più in generale, la documentazione attinente alla materia.

Per quanto riguarda il ruolo previsto dalla normativa di vigilanza in capo agli amministratori indipendenti, ciascuna Banca dovrà graduare l'applicazione dei presidi connessi secondo un criterio di proporzionalità, in base alle caratteristiche, dimensioni e complessità operativa.

In particolare, ove richiesto dal suddetto criterio di proporzionalità, ciascuna Banca nomina un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, con funzioni analoghe a quelle svolte dal Comitato istituito presso la Capogruppo, composto da almeno tre amministratori indipendenti.

Ove l'istituzione del Comitato non sia ritenuta necessaria o - laddove istituito - il numero degli amministratori indipendenti presenti in C.d.A. venga ad essere inferiore a tre, i compiti del Comitato possono essere svolti dai due o dall'unico amministratore indipendente presente, ferma restando la ricostituzione del Comitato nei casi in cui è richiesto ai fini della corretta applicazione del principio di proporzionalità.

Riguardo all'iter autorizzativo delle operazioni si rinvia a quanto previsto ai paragrafi successivi.

Ciascuna Banca, per il tramite del referente locale di Compliance oppure una propria Funzione appositamente individuata, cura lo svolgimento dei flussi informativi periodici e ad evento:

- nei confronti dei propri organi aziendali, attenendosi a quanto previsto nel presente Regolamento in ambito di "Flussi informativi" al paragrafo 4.5;
- nei confronti della Funzione Compliance.

Obbligazioni degli esponenti bancari ai sensi dell'art. 136 T.U.B.

Le banche italiane del Gruppo Bancario MPS recepiscono ed implementano quanto previsto nel capitolo 5 del presente Regolamento, le cui disposizioni si applicano alle operazioni poste in essere con i propri Esponenti e soggetti a questi riconducibili.

Prestiti concessi ai soggetti rilevanti ai fini dell'art. 88 della Direttiva 2013/36

Ciascuna banca del Gruppo Bancario MPS recepisce quanto previsto dal capitolo 6 del presente Regolamento in materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate.

Procedure, Processi e Sistema informativi

Ciascuna Banca adegua il proprio sistema informativo per la gestione degli adempimenti di cui al presente Regolamento, in modo appropriato alle proprie caratteristiche, dimensioni ed operatività.

3.3.2 - Controllate non bancarie

Le controllate del Gruppo MPS, nell'elaborazione ed adozione delle proprie procedure in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati si attengono ai contenuti del presente Regolamento, previo adeguamento alle relative specificità ed in proporzione alla natura e complessità operativa di ciascuna.

Qualora, tenuto conto della eterogeneità delle controllate e del fatto che normalmente esse non sono sottoposte a vigilanza prudenziale, nel relativo Consiglio di Amministrazione non siano presenti amministratori indipendenti, i compiti previsti in capo a questi ultimi dalla normativa Consob e Banca d'Italia sono svolti dal Comitato istituito presso la Capogruppo.

Tali compiti, viceversa, sono svolti dagli amministratori indipendenti di ciascuna controllata, ove presenti.

Ciascuna controllata individua un soggetto/funzione che agisce con funzioni di snodo e coordinamento per la materia sia all'interno sia nei rapporti da e verso le altre società del Gruppo.

Ciascuna controllata provvede a:

- identificare i soggetti che rientrano nel Perimetro di Gruppo, al fine di individuare le operazioni eventualmente poste in essere con tali soggetti;
- identificare le tipologie di operazioni soggette all'applicazione del presente Regolamento e dei relativi casi di esclusione;
- applicare le procedure deliberative, ove richieste, e coinvolgere il Comitato di Capogruppo con l'instaurazione dei necessari flussi informativi; conservare i dati e le evidenze relative alle operazioni compiute con i soggetti del Perimetro di Gruppo e, più in generale, la documentazione attinente alla materia.
- curare lo svolgimento dei flussi informativi periodici e ad evento:
 - nei confronti dei propri Organi di Vertice Aziendali, attenendosi alle previsioni relative ai "Flussi informativi" del presente Regolamento;
 - nei confronti della Funzione Compliance.

Le controllate non bancarie appartenenti al Gruppo Bancario MPS e le controllate non bancarie appartenenti al Gruppo MPS applicano le disposizioni del presente Regolamento limitatamente alle operazioni compiute con controparti diverse dalle società bancarie appartenenti al Gruppo Bancario MPS.

Riguardo all'iter autorizzativo delle operazioni si rinvia a quanto previsto ai paragrafi successivi.

Le controllate, con speciale riferimento agli Intermediari Vigilati non bancari che rientrano nel perimetro delle controllate, adeguano i propri sistemi informativi per la corretta applicazione del Regolamento, avuto riguardo al suddetto principio di proporzionalità.

4 - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CONSOB E BANCA D'ITALIA

4.1 - PERIMETRO PARTI CORRELATE, SOGGETTI COLLEGATI E ALTRI SOGGETTI

4.1.1 - Soggetti del Perimetro di Gruppo

Il Perimetro di Gruppo è costituito da:

- “**Parti Correlate Consob**”, ossia le parti correlate di BMPS ai fini del Regolamento Consob 17221/10;
- “**Soggetti Collegati Banca d'Italia**” ossia le parti correlate ai sensi della Circolare Banca d'Italia e i relativi soggetti connessi, in relazione a ciascuna banca ed intermediario vigilato appartenente al Gruppo (ai sensi della Circolare Banca d'Italia, rilevano soltanto gli intermediari vigilati con ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza).

Il dettaglio dei soggetti che vi rientrano è riportato di seguito.

Parti Correlate Consob di BMPS

Le “Parti Correlate Consob” di BMPS sono i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali (i.e. le “Parti Correlate Consob ex lege” come di seguito individuate) e, in aggiunta a questi, altri soggetti individuati su base discrezionale (i.e. le “Parti Correlate Consob individuate su base discrezionale” come di seguito individuate).

Parti Correlate Consob ex lege

L'interpretazione delle definizioni funzionali a quelle di “Parti Correlate Consob ex lege” è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 (cfr. anche paragrafo 2.3 “Definizioni Normative”)

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

Parti Correlate Consob individuate su base discrezionale

L'individuazione delle parti correlate Consob su base discrezionale viene effettuata tenendo conto delle definizioni di "controllo" e "collegamento" incluse nelle normative civilistiche (art. 2359 c.c. e art. 26 TUB).

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente.

Tra le Parti Correlate Consob, sono ricompresi su base discrezionale, nei casi in cui non rientranti nelle casistiche ex lege:

- le società collegate e le società collegate delle controllate, direttamente o indirettamente, da dirigenti con responsabilità strategiche o da loro stretti familiari.
- Responsabili delle Funzioni di controllo (Revisione Interna, *Compliance*, *Risk Management*, Antiriciclaggio, Validazione), gli stretti familiari, le entità nelle quali questi esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto.
- soci che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, detengono una partecipazione superiore al 3% del capitale di BMPS, rappresentata da azioni con diritto di voto e che hanno segnalato tale partecipazione ai sensi dell'art. 120 TUF nonché i soggetti direttamente o indirettamente controllati e gli stretti familiari qualora tali soci siano persone fisiche;
- soci che, pur detenendo una partecipazione inferiore rispetto a quella prevista al precedente alinea, hanno sottoscritto tra loro un accordo per l'esercizio in comune del diritto di voto in assemblea in misura superiore al 5% del capitale sociale nonché i soggetti dai medesimi direttamente o indirettamente controllati e gli stretti familiari qualora tali soci siano persone fisiche;
- le Controparti di accordi significativi di Joint Venture rilevanti da un punto di vista commerciale e con un'esclusiva a favore della controparte e le relative controllate che risultino dal bilancio consolidato delle controparti dei citati accordi.

Soggetti collegati Banca d'Italia di BMPS, delle altre banche e degli intermediari vigilati di Gruppo

I soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con BMPS o con una banca o un intermediario vigilato appartenenti al Gruppo Bancario MPS.

Il significato dei termini contrassegnati con * è riportato nelle "Definizioni" del presente Regolamento (paragrafo 2.3 "Definizioni Normative", Disciplina Banca d'Italia - Definizioni funzionali a quelle di "Soggetti collegati").

Soggetti Collegati ex lege:

- Parti Correlate Banca d'Italia:
 1. l'esponente aziendale* della banca;
 2. il partecipante al capitale della banca (ossia i soggetti tenuti a richiedere le autorizzazioni a Banca d'Italia ai sensi degli art. 19 e ss. del TUB);
 3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del Gruppo Bancario MPS è in grado di esercitare il controllo* o un'influenza notevole*.
- Soggetti Connessi Banca d'Italia:
 5. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata Banca d'Italia ex lege;
 6. i soggetti che controllano una Parte Correlata Banca d'Italia ex lege tra quelle indicate ai numeri 2 e 3, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
 7. gli stretti familiari* di una Parte Correlata Banca d'Italia ex lege e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

Soggetti Collegati individuati su base discrezionale:

- le Controparti di accordi significativi di Joint Venture rilevanti da un punto di vista commerciale e con un'esclusiva a favore della controparte e le relative controllate che risultino dal bilancio consolidato delle controparti dei citati accordi.

BMPS, le altre banche e gli intermediari vigilati di Gruppo individuano anche gli affini fino al secondo grado delle Parti Correlate Banca d'Italia di cui ai punti 1, 2 e 3 pur non applicandosi agli stessi le previsioni in materia di presidi autorizzativi, limiti prudenziali e reportistica. Le informazioni sono conservate al fine di ottemperare tempestivamente ad eventuali richieste di Banca d'Italia.

4.1.2 - "Altri soggetti" in potenziale conflitto di interesse

Altri soggetti in potenziale conflitto di interesse sono i soggetti classificati come "*connected borrowers*", per i quali si applicano le disposizioni interne in materia di erogazione del credito e quelle previste dalla Direttiva di Gruppo in materia di Definizione indirizzi e metodologie in ambito di Connected Borrowers, nonché i cd. Risk Takers del Gruppo MPS che sono identificati nella Policy di Gruppo in materia di politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione.

4.1.3 - Raccolta e monitoraggio delle informazioni necessarie all'identificazione ed al censimento dei soggetti del perimetro di gruppo

Presupposto necessario per la corretta individuazione dei soggetti collegati è l'identificazione delle banche e degli intermediari vigilati del Gruppo con ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza ai quali occorre individuare i soggetti collegati.

L'individuazione dei soggetti collegati spetta alle Funzioni di Capogruppo competenti le quali provvedono, altresì, a individuare la natura finanziaria o non finanziaria delle parti correlate.

Con specifico riferimento ai soggetti connessi agli esponenti aziendali/dirigenti con responsabilità strategiche, l'individuazione è effettuata tramite invio agli stessi da parte della Banca di apposite schede-questionari: gli esponenti/dirigenti con responsabilità strategiche provvedono a compilare/aggiornare/integrare/modificare le informazioni ivi riportate relative ai propri soggetti connessi ed agli affini entro il 2° grado. Tali informazioni sono, inoltre, acquisite da database interni (es. collegamenti presenti in anagrafe; applicativo informatico che gestisce le rilevanzze ai fini delle diverse normative quali Reg. Consob 17221/10, IAS 24, art. 53 TUB, art. 136 TUB; ogni altro database utile allo scopo) ovvero da fonti informative esterne (es. Cerved). Per l'individuazione dei soggetti connessi agli esponenti aziendali delle società del Gruppo, le Funzioni di Capogruppo si avvalgono del supporto delle controllate.

Anche l'individuazione dei soggetti connessi alle altre parti correlate, diverse dagli esponenti aziendali/dirigenti con responsabilità strategiche, è effettuata coinvolgendo le parti correlate tramite apposita richiesta di dati; in particolare, le parti correlate modificano/integrano le informazioni eventualmente presenti nella richiesta, in quanto già a disposizione sulla base dei dati reperiti da fonti interne o esterne.

Tutte le richieste di informazioni a parti correlate evidenziano i profili di responsabilità del dichiarante di cui all'art. 137 TUB.

Ferma restando la necessità di acquisire i dati con le modalità sopra evidenziate e la responsabilità delle parti correlate di comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza, che possano comportare le modifiche del Perimetro di Gruppo, le Funzioni di Capogruppo, nei limiti dell'ordinaria diligenza, integrano, raccordano e riscontrano le informazioni in modo da maturare e mantenere nel continuo una visione completa dei fenomeni, utilizzando database interni/fonti informative esterne in linea con quanto previsto per i soggetti connessi agli esponenti aziendali.

In tale ottica, in aggiunta a quanto precede:

- in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo dei fidi o della revisione dei contratti delle parti correlate, vengono riesaminate le informazioni disponibili sui soggetti del Perimetro di Gruppo al fine di verificarne la correttezza e completezza. Qualora dovesse emergere la necessità di revisionare i dati acquisiti, le novità informative sono comunicate alla Funzione competente all'aggiornamento dell'apposito applicativo;
- particolare attenzione è prestata nel caso di rapporti con gruppi di clienti connessi da dipendenza economica (gruppi economici) che si avvalgono di strutture societarie complesse o che non assicurano una piena trasparenza delle articolazioni proprietarie e organizzative (ad esempio, in quanto includano società localizzate in centri *off-shore* ovvero facciano impiego di veicoli societari o di schermi giuridici che possano ostacolare la ricostruzione degli assetti proprietari e delle catene di controllo).

I soggetti del Perimetro di Gruppo sono censiti in un apposito applicativo informatico; in occasione di variazioni delle informazioni, le Funzioni aziendali, per quanto di pertinenza, provvedono tempestivamente ad aggiornare i dati.

In occasione dell'identificazione dei soggetti connessi alle parti correlate Banca d'Italia, BMPS provvede altresì, secondo le consuete modalità, all'identificazione ed al censimento degli affini fino al secondo grado, pur non applicando alle operazioni poste in essere nei loro confronti i presidi autorizzativi ed i limiti prudenziali, né prevedendo alcun tipo di reportistica verso gli organi aziendali o verso Banca d'Italia. Le informazioni circa gli affini delle parti correlate sono tenute a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia.

4.2 - OPERAZIONI CON I SOGGETTI DEL PERIMETRO DI GRUPPO

4.2.1 - Criteri per la identificazione delle operazioni

Rilevano ai fini del presente Regolamento le operazioni concluse con i soggetti del Perimetro di Gruppo che comportano l'assunzione di attività di rischio, il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo.

Oltre alle attività di carattere bancario e finanziario, alla compravendita di beni e servizi e all'assunzione di qualsivoglia obbligazione, sono incluse, ad esempio:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con i componenti del Perimetro di Gruppo;
- le operazioni di aumento di capitale sociale;
- l'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con responsabilità strategiche, ferme le esenzioni previste al successivo paragrafo 4.4.

La tipologia e l'intensità dei presidi previsti dalla normativa di vigilanza varia a seconda della rilevanza della singola operazione posta in essere, come di seguito descritto.

4.2.2 - Tipologie di Rilevanza delle Operazioni

Ai fini del presente Regolamento sono considerate:

- **“operazioni di maggiore rilevanza”** quelle in almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 1 superiori la soglia del 5% (soglia di maggiore rilevanza).

Per le operazioni di maggiore rilevanza derivanti da “cumulo” di operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario si rinvia a quanto stabilito nel par. 4.3.3.

La Funzione di Presidio Operativo, in occasione del compimento di singole operazioni, valuta se queste, in funzione di indicatori qualitativi e quantitativi, hanno caratteristiche tali da poter essere considerate operazioni di maggiore rilevanza, sebbene al di sotto della suddetta soglia del 5%, in tal caso coinvolgendo il Tavolo Tecnico Parti Correlate.

- **Operazioni di minore rilevanza**, quelle di importo superiore all'importo esiguo e fino alla soglia di maggiore rilevanza.

Nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza sono definite:

- **operazioni di minore rilevanza di "importo significativo"** quelle in cui:
 - l'importo è superiore a € 100 milioni e fino alla soglia di maggiore rilevanza (indice di rilevanza del controvalore) oppure,
 - in caso di operazioni di acquisizione, fusione e scissione di importo uguale o inferiore a € 100 milioni, l'indice di rilevanza dell'attivo e/o delle passività (v. Allegato 1) è pari o superiore al rapporto tra € 100 milioni e i Fondi Propri a livello consolidato.
- **operazioni di minore rilevanza di "importo non significativo"** quelle in cui:
 - l'importo è superiore all'importo esiguo e fino a € 100 milioni (indice di rilevanza del controvalore) oppure,
 - in caso di operazioni di acquisizione, fusione e scissione di importo uguale o inferiore a € 100 milioni, l'indice di rilevanza dell'attivo e/o delle passività è inferiore al rapporto tra € 100 milioni e i Fondi Propri a livello consolidato.
- **Operazioni di importo esiguo**, quelle di importo uguale o inferiore a € 250.000, nel caso in cui la controparte sia una persona giuridica o le operazioni di importo uguale o inferiore a € 100.000, nel caso in cui la controparte sia una persona fisica.

La corretta individuazione delle soglie applicabili deve essere effettuata, in prima battuta, dal Presidio Operativo e, laddove ne ricorrano i presupposti, con l'eventuale supporto del Tavolo Tecnico Parti Correlate.

4.2.3 - Delibere Quadro

È possibile fare ricorso a delibere quadro per categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate, da realizzare in serie con i soggetti appartenenti al Perimetro di Gruppo, in un periodo di tempo determinato (comunque non superiore a un anno), per un ammontare massimo prestabilito, determinato in ragione del prevedibile ammontare massimo delle operazioni cumulativamente considerate.

BMPS, nell'avvalersi della facoltà in questione, prevede che le delibere quadro:

- non possano adottarsi per operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB;
- siano adottate per importi che rientrano, rispettivamente, nella soglia di minore rilevanza, di minore rilevanza di importo significativo o di maggiore rilevanza, applicando il relativo iter deliberativo ed acquisendo il preventivo parere del Comitato. Il parere non è richiesto per le delibere quadro il cui ammontare massimo risulta inferiore alla soglia di maggiore rilevanza, ove le operazioni ricomprese in tali delibere siano a carattere ordinario e standard;
- abbiano efficacia massima di un anno;
- indichino l'ammontare massimo complessivo delle operazioni che si prevede di realizzare nel periodo di riferimento;
- specifichino la convenienza economica delle condizioni previste e l'interesse della Banca al compimento delle operazioni;

- si riferiscano ad operazioni sufficientemente determinate e riportino, a tal fine, ogni elemento informativo prevedibile delle operazioni a cui fanno riferimento (es. condizioni);
- siano calcolate, nel loro importo massimo, ai fini del rispetto dei limiti prudenziali, ove comportino l'assunzione di attività di rischio.

Le singole operazioni poste in essere in attuazione della delibera quadro, escluse dall'applicazione dei presidi autorizzativi (salvo diversa indicazione del Comitato, laddove coinvolto), devono comunque essere oggetto di informativa *ex post* al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno trimestrale. Inoltre, al fine di garantire il rispetto del *plafond* deliberato, in occasione dell'adozione della delibera quadro e del compimento delle singole operazioni, sono previsti specifici flussi informativi interni a livello di Gruppo. Ove una controllata intenda adottare una delibera quadro, si applica il processo sopra descritto e l'iter deliberativo previsto per le Controllate.

Come dettagliato nel paragrafo 4.6.1 "Informativa societaria continua", ove l'importo massimo della delibera quadro sia superiore alla soglia di maggiore rilevanza, deve essere pubblicato un Documento Informativo redatto in conformità al Regolamento Consob (e all'Allegato 2 del presente Regolamento).

4.3 - PROCEDURE DELIBERATIVE

4.3.1 - Generalità

Di seguito sono descritte le procedure deliberative per le operazioni con i componenti del Perimetro di Gruppo, che non rientrano nei casi di esenzione. Per le operazioni che comportano assunzione di attività di rischio, resta ferma la necessità di verificare preventivamente il rispetto dei limiti prudenziali, di natura regolamentare e gestionale secondo quanto descritto nelle "Politiche interne in materia di controlli".

4.3.2 - Operazioni di maggiore rilevanza

Operazioni realizzate da BMPS

Le operazioni di maggiore rilevanza poste in essere da BMPS con i componenti del Perimetro di Gruppo sono deliberate in via esclusiva dal Consiglio di Amministrazione della Banca, ad eccezione di quelle attribuite dalla legge o dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Gli Amministratori Coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.

Alle suddette operazioni, ove non rientranti nei casi di esenzione di cui paragrafo 4.4, si applica l'iter deliberativo descritto di seguito:

- a) le Funzioni di Presidio Operativo coinvolgono il Comitato tempestivamente sin dalla fase delle trattative e dell'istruttoria. In tale ambito, al fine di assicurare al Comitato gli elementi di valutazione necessari, le suddette strutture forniscono informazioni complete, aggiornate e adeguate sulle caratteristiche dell'operazione (es. controparte e natura della correlazione, tipologia e natura dell'operazione, condizioni applicate - economiche e non economiche - modalità esecutive dell'operazione, procedimento valutativo seguito, convenienza economica per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, rischi per la Banca);

- b) il Comitato può richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti e rappresentare ai soggetti competenti a deliberare eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nel corso del presente processo deliberativo;
- c) la struttura o l'organo che propone l'operazione inserisce nella proposta di delibera:
- un'adeguata motivazione circa l'interesse, l'opportunità e la convenienza economica della Banca al compimento dell'operazione nonché la correttezza sostanziale delle condizioni;
 - le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. La documentazione a corredo della proposta deve contenere idonei dati ed informazioni di supporto;
 - l'intervenuta verifica del rispetto dei limiti prudenziali, di natura regolamentare e gestionale secondo quanto descritto nelle "Politiche interne in materia di controlli" relativamente alle operazioni che comportano assunzione di attività di rischio poste in essere con soggetti collegati Banca d'Italia.
- d) il Comitato rilascia un parere preventivo e motivato, non vincolante, in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza economica e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il Comitato, completata l'analisi, formula il parere nel rispetto dei tempi richiesti per il perfezionamento dell'operazione. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.
- e) in presenza di parere positivo, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'operazione;
- f) in presenza di parere negativo o condizionato a rilievi formulati dal Comitato, se si intende comunque procedere con l'operazione, questa deve essere sottoposta al preventivo parere del Collegio Sindacale (cui deve essere fornita un'informativa congrua per tempistica, modalità e contenuti), chiamato a valutarne l'interesse al compimento e la convenienza economica e correttezza sostanziale delle relative condizioni. In caso di parere negativo del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione può comunque decidere di deliberare l'operazione e ove, rilevante ai soli fini Banca d'Italia, darne esecuzione. In caso di approvazione, la stessa deve essere comunicata tempestivamente al Collegio Sindacale e, almeno annualmente, rendicontata all'Assemblea dei soci. Oltre alla necessità di acquisire il suddetto parere del Collegio Sindacale, ove la parte correlata sia rilevante ai fini Consob, l'operazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione di BMPS con parere negativo del Comitato potrà essere perfezionata solo con la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei Soci che delibera a maggioranza dei soci non correlati votanti, esclusi gli astenuti (c.d. procedura di "whitewash"), come previsto dall'art. 13 e 14 dello Statuto.

Operazioni realizzate dalle Controllate

Le operazioni di maggiore rilevanza poste in essere dalle Controllate con i componenti del Perimetro di Gruppo sono deliberate in via esclusiva dal Consiglio di Amministrazione della Controllata, ad eccezione di quelle attribuite dalla legge o dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Alle suddette operazioni, oltre ad applicarsi l'iter deliberativo in materia di operazioni con parti correlate/soggetti collegati prescritto dal presente Regolamento, si applica, ove ricorra il caso, l'iter autorizzativo previsto dalla normativa interna di Governo Operativo del Gruppo per l'acquisizione di eventuali pareri o autorizzazioni presso la controllante.

In tal caso, gli organi o le strutture di Capogruppo coinvolti, nel rilasciare il parere o l'autorizzazione previsti, si esprimono anche sugli specifici ambiti presidiati dalla normativa in materia di operazioni con parti correlate (convenienza economica, interesse, opportunità, correttezza delle condizioni).

Prima della delibera, la Controllata deve acquisire i preventivi pareri:

- del proprio Comitato o degli amministratori indipendenti, ove presenti (per le banche del Gruppo Bancario MPS l'istituzione del Comitato o la presenza dei propri Amministratori Indipendenti è obbligatoria) nonché, a seguire, del Comitato di Capogruppo;
- del CdA di Capogruppo, che - nel caso sia negativo - risulta vincolante.

Qualora il parere del Comitato di Capogruppo e/o del Comitato istituito presso la controllata (o, in assenza, degli amministratori indipendenti) sia negativo, ove la controllata, d'intesa con la Capogruppo, ritenesse opportuno continuare con l'iter autorizzativo, si applicano presso la controllante e/o presso la controllata i presidi di cui al precedente paragrafo lettera f), escludendo per la controllata la possibilità attivare la procedura di "whitewash".

Ogni parere è allegato al verbale della riunione del Comitato che si esprime sull'operazione.

Si applicano inoltre le stesse previsioni previste per le operazioni realizzate da BMPS per gli aspetti non disciplinati nel presente paragrafo (lettere a), b), c), d) del paragrafo relativo alle operazioni realizzate da BMPS).

4.3.3 - Operazioni di minore rilevanza

Operazioni realizzate da BMPS

Le operazioni di minore rilevanza di BMPS, non rientranti nei casi di esenzione di cui al paragrafo 4.4 del presente capitolo, sono deliberate secondo le seguenti autonomie:

- i. se di importo significativo sono deliberate in via esclusiva dal Consiglio di Amministrazione;
- ii. se di minore rilevanza, ma di importo non significativo, sono approvate dall'organo o struttura competente della banca secondo le autonomie deliberative tempo per tempo vigenti.

Qualora l'operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.

Alle suddette operazioni, inoltre, si applica l'iter deliberativo sotto descritto:

- a) al fine di assicurare agli amministratori indipendenti gli elementi di valutazione necessari, le strutture proponenti forniscono al Comitato, con congruo anticipo rispetto al compimento dell'operazione, informazioni complete e adeguate sulle sue caratteristiche (es. controparte e natura della correlazione, tipologia e natura dell'operazione, condizioni applicate economiche e non economiche, modalità esecutive dell'operazione, procedimento valutativo seguito, convenienza economica per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, rischi per la Banca);
- b) il Comitato può richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti e rappresentare ai soggetti competenti a deliberare eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nel corso del processo deliberativo;
- c) la struttura o l'organo che propone l'operazione inserisce nella proposta di delibera:
 - adeguata motivazione circa l'interesse, l'opportunità e la convenienza economica della banca al compimento dell'operazione nonché la correttezza sostanziale delle condizioni;
 - le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto devono risultare dalla documentazione a corredo della proposta;

- per le operazioni che comportano assunzione di attività di rischio poste in essere con Soggetti Collegati Banca d'Italia, l'intervenuta verifica del rispetto dei limiti prudenziali, di natura regolamentare e gestionale secondo quanto descritto nelle "Politiche interne in materia di controlli".
- d) il Comitato rilascia un parere preventivo e motivato non vincolante in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza economica e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni all'organo competente, per legge o per statuto. Il Comitato, completata l'analisi, formula il parere nel rispetto dei tempi stabiliti dalle normali procedure deliberative di BMPS, tenendo conto delle tempistiche richieste per il perfezionamento dell'operazione. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato;
- e) in caso di parere positivo del Comitato, le operazioni possono essere approvate applicando le normali deleghe ed autonomie deliberative;
- f) nel caso in cui, pur essendo il parere del Comitato favorevole, siano indicate delle condizioni da rispettare ("parere condizionato a rilievi"), la struttura o organo competente può approvare l'operazione, purché dalla delibera di approvazione risultino:
 - le ragioni per cui essa viene comunque assunta;
 - il puntuale riscontro alle osservazioni ed ai rilievi formulati dal Comitato;
 - la precisazione che in fase esecutiva non potranno essere apportate modifiche all'operazione rispetto a rilievi e condizioni formulati dal Comitato.

Le Funzioni deputate ad eseguire le operazioni sono tenute a riportare agli Organi di Vertice Aziendale e al Collegio Sindacale evidenza del rispetto delle condizioni e dei rilievi nell'ambito del periodico reporting di cui al paragrafo 4.5.

- g) in caso di parere negativo del Comitato
 - ove l'operazione sia di minore rilevanza di importo non significativo il Presidio Operativo, per le operazioni non di competenza del Consiglio di Amministrazione, ove ritenga comunque di portare a termine l'operazione, sottopone la stessa all'approvazione dell'organo facoltizzato; in caso di delibera favorevole, il verbale/delibera deve fornire adeguata motivazione sulle ragioni che hanno portato alla deliberazione nonostante il parere negativo del Comitato e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato. Qualora approvata, l'operazione viene tempestivamente comunicata al C.d.A. ed al Collegio Sindacale;
 - ove l'operazione sia di minore rilevanza di importo significativo (o di importo non significativo ma di competenza del Consiglio di Amministrazione) e si intende comunque portare a termine l'operazione, questa deve essere sottoposta dal Presidio Operativo al preventivo parere del Collegio Sindacale (cui deve essere fornita un'informativa congrua per tempistica, modalità e contenuti), chiamato a valutarne l'interesse al compimento e la convenienza economica e correttezza sostanziale delle relative condizioni. In caso di parere negativo del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione può comunque decidere di deliberare l'operazione.

Operazioni realizzate dalle Controllate

Le operazioni di minore rilevanza poste in essere dalle Controllate, non rientranti nei casi di esenzione di cui al paragrafo 4.4, sono deliberate secondo le seguenti autonomie:

- i. le operazioni di minore rilevanza ma di importo significativo sono deliberate in via esclusiva dal C.d.A. della Controllata;

- ii. le altre operazioni di minore rilevanza sono approvate dall'organo o struttura competente della Controllata secondo le autonomie deliberative tempo per tempo vigenti.

Alle suddette operazioni, oltre ad applicarsi l'iter deliberativo in materia di operazioni con parti correlate/ soggetti collegati prescritto dalla presente Regolamento, si applica la normativa interna vigente, ove ai sensi di tale normativa, sia prevista l'acquisizione di eventuali pareri o autorizzazioni presso la controllante.

Gli organi o le strutture di Capogruppo competenti rilasciano il parere o l'autorizzazione previsti, sugli specifici ambiti presidiati dalla normativa in materia di operazioni con parti correlate (convenienza economica, interesse, opportunità, correttezza delle condizioni). L'operazione non può essere effettuata nel caso in cui sia rilasciato parere negativo o non venga rilasciata l'autorizzazione prevista dalla Capogruppo.

Con riferimento all'intervento degli amministratori indipendenti, nei casi in cui esso è richiesto, le controllate sottopongono le operazioni al proprio Comitato o ai propri Amministratori indipendenti, ove presenti (per le banche del Gruppo Bancario MPS l'istituzione del Comitato o la presenza dei propri Amministratori Indipendenti è obbligatoria). In assenza di Comitato o di Amministratori Indipendenti, l'operazione deve essere sottoposta al preventivo parere del Comitato di Capogruppo. Ogni parere è allegato al verbale della riunione del Comitato che si esprime sull'operazione.

Si applicano inoltre le stesse previsioni previste per le operazioni realizzate da BMPS per quanto attiene alle attività del Comitato o degli Amministratori Indipendenti, al contenuto della delibera e gli aspetti non disciplinati nel presente paragrafo (lettere dalla a) alla g) del paragrafo relativo alle operazioni realizzate da BMPS)

Cumulo delle operazioni

Al fine di verificare l'eventuale superamento della soglia di maggiore rilevanza per effetto del cumulo di operazioni di minore rilevanza omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, da BMPS e dalle Controllate, i Presidi Operativi monitorano le operazioni che, cumulativamente considerate, determinano il superamento della soglia suddetta a partire dall'inizio dell'esercizio. Le operazioni, incluse in un gruppo di cumulo che ha comportato il superamento della soglia di maggiore rilevanza, non dovranno più essere considerate, seppur l'esercizio non sia ancora trascorso, nel verificare se i limiti dimensionali siano nuovamente superati su base cumulativa.

Sono escluse dal cumulo le operazioni esenti ex-lege elencate al paragrafo 4.4.2 e le operazioni di importo esiguo.

Nel calcolo del cumulo, ai soli fini Consob, e quindi per l'informativa societaria continua (cfr. paragrafo 4.6.1), sono escluse anche le operazioni esenti per ordinarietà e condizioni standard/di mercato e quelle realizzate con società controllate in assenza di interessi significativi.

4.3.4 - Operazioni di competenza dell'Assemblea

Se la competenza a deliberare l'operazione è rimessa, per legge o per Statuto, all'Assemblea dei soci, l'iter applicabile è individuato, come sopra descritto, a seconda che l'operazione sia di minore rilevanza, di minore rilevanza di importo significativo, di maggiore rilevanza.

4.3.5 - Operazioni che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi

Al fine di assicurare l'integrità e la trasparenza delle decisioni assunte, in presenza di operazioni già poste in essere con soggetti appartenenti al Perimetro di Gruppo che successivamente diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali ed extragiudiziali l'autonomia deliberativa delle stesse è attribuita al livello gerarchicamente superiore a quello ordinariamente previsto e comunque, per le operazioni originariamente di importo superiore all'importo esiguo, è prevista l'obbligatoria acquisizione del preventivo parere del Comitato.

In caso di parere non favorevole del Comitato:

- qualora l'operazione non rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione, è sottoposta all'approvazione del Direttore Generale che decide circa il compimento o meno della stessa; la delibera di approvazione dell'operazione da parte del Direttore Generale fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato. La delibera va comunicata tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;
- qualora l'operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, la stessa può essere comunque approvata. La delibera che approva l'operazione fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato. La delibera che approva l'operazione va comunicata tempestivamente al Collegio Sindacale.

Nel caso di decisioni relative alla variazione o conferma dello stato amministrativo di un soggetto incluso nel Perimetro di Gruppo, le stesse dovranno essere segnalate dalla funzione di Presidio Operativo alle funzioni di **Controllo I Livello con compiti di coordinamento** e sarà predisposta un'informativa specifica nell'ambito del report trasmesso trimestralmente al C.d.A., al Collegio Sindacale, alla Direzione Generale e al Comitato (cfr. par. 4.5).

Per le controllate valgono le medesime disposizioni.

4.4 - CASI DI ESENZIONE DALLE PROCEDURE DELIBERATIVE

4.4.1 - Aspetti generali

La normativa di vigilanza prevede che in taluni casi – avuto riguardo alla tipologia di operazione o alle condizioni applicate ovvero all'ammontare – i presidi autorizzativi o informativi non trovino applicazione.

Le società del Gruppo si attengono ai criteri definiti dalla Capogruppo nell'individuazione ed applicazione dei casi di esenzione di cui al presente paragrafo.

4.4.2 - Casi di esenzione ex lege

Per le seguenti tipologie di operazioni non si applicano le prescrizioni del Regolamento Consob e della Circolare Banca d'Italia, fatto comunque salvo il rispetto della procedura di cui all'art. 136 T.U.B. (v. *infra*, capitolo 5), ove contestualmente applicabile:

- operazioni effettuate tra le componenti del Gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;

- operazioni di trasferimento di fondi o di “collateral” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- deliberazioni assembleari di cui all’art. 2389, comma 1 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, nonché alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente determinato dall’Assemblea ai sensi dell’art. 2389, comma 3 del Codice Civile;
- deliberazioni assembleari di cui all’art. 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’Assemblea ai sensi dell’art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 8, del Regolamento Consob relativo all’informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza;
- deliberazioni, diverse da quelle di cui all’art. 2389, comma 1 del Codice Civile, in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, posto che BMPS adempia tempo per tempo ai requisiti previsti in materia di Politiche di Remunerazione dalle specifiche norme della Banca d’Italia e di Consob⁶, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 8, del Regolamento Consob relativo all’informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza;
- operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizione emanate dalla Capogruppo per l’esecuzione di istruzioni dell’Autorità di Vigilanza nell’interesse della stabilità del Gruppo (fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento Consob relativo all’informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza).

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle operazioni deliberate da BMPS e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall’articolo 2442 del codice civile;
- b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall’articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell’articolo 132 del Testo Unico della Finanza.

⁶ Sono escluse dall’applicazione del presente Regolamento le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:

- i) la società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall’assemblea;
- ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

4.4.3 - Altri casi di esenzione

In linea con quanto previsto dalla normativa di vigilanza, il Gruppo MPS prevede anche i casi di esenzione sotto riportati.

Operazioni di minore rilevanza ordinarie, a condizioni di mercato o standard.

Alle operazioni di minore rilevanza ordinarie, effettuate a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard non si applicano i presidi autorizzativi previsti dal Regolamento Consob e dalla Circolare Banca d'Italia.

Sono tali le operazioni per le quali ricorrono contestualmente le seguenti circostanze:

- l'importo risulta superiore alla soglia di importo esiguo e, allo stesso tempo, inferiore o uguale alla soglia di maggiore rilevanza;
- rientrano nell'esercizio ordinario dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria e sono effettuate a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Per identificare i) le operazioni che rientrano nell'esercizio ordinario dell'attività operativa e ii) i presupposti in cui le condizioni possono ritenersi standard, si applicano i criteri sotto descritti.

L' "**attività operativa**" include le principali attività generatrici di ricavi della società e tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie"⁷.

Il riferimento all' "**attività finanziaria connessa all'attività operativa**" riguarda le operazioni che, seppure astrattamente qualificabili come finanziarie, hanno principalmente natura accessoria allo svolgimento dell'attività operativa⁸.

Fermi i casi di non ordinarietà specificamente indicati nel seguito, per valutare se un'operazione rientra nell' "**esercizio ordinario**" dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa sono da prendere in considerazione i seguenti elementi:

- oggetto dell'operazione: l'operazione deve essere riconducibile all'ordinaria attività. L'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta da BMPS costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;
- ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della banca/della società: la ripetizione regolare di un'operazione da parte di BMPS rappresenta un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario;
- dimensione dell'operazione: un'operazione che rientra nell'attività operativa potrebbe non rientrare nell'ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative. Ciò che rileva è che l'operazione non abbia dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla Banca. In ogni caso non sono ordinarie le operazioni di Maggiore Rilevanza;
- termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo: in genere costituisce un indicatore di ordinarietà la semplicità dello schema economico-contrattuale unito alla oggettività delle condizioni. In particolare, si considerano di norma non rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie. Analogamente, clausole contrattuali che si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali possono rappresentare un indice significativo di non ordinarietà;

⁷ La classificazione di un'operazione all'interno di una delle tre grandi aree di attività (operativa, di investimento e finanziaria) va compiuta assumendo a riferimento l'attività svolta dalla società; per le banche, ad esempio, l'attività di concessione di prestiti, in qualunque forma, è classificabile come attività operativa anziché di investimento, poiché essa ricade tra le principali attività generatrici di ricavi della società.

⁸ Secondo CONSOB gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione non rientrano in via generale nell'ordinario esercizio dell'attività finanziaria connessa all'attività operativa (cfr. Comunicazione CONSOB DEM/10078683 del 24 settembre 2010).

- **controparte**: nell'ambito di operazioni già soggettivamente qualificate, in quanto realizzate con i componenti del Perimetro di Gruppo, è possibile individuare un sottoinsieme di operazioni che non rientrano nell'esercizio ordinario dell'attività operativa (o della connessa attività finanziaria) in quanto effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto all'operazione compiuta.

Nel caso in cui l'operazione sia posta in essere da una Controllata, il carattere di ordinarietà deve essere valutato con riferimento all'attività svolta da quest'ultima.

In ogni caso la delibera di approvazione dell'operazione deve riportare elementi idonei a comprovare il ricorrere delle condizioni sopraindicate.

Sono **sempre non ordinarie** le operazioni di maggiore rilevanza. Inoltre, sono considerate non ordinarie le operazioni di Minore Rilevanza che determinano:

- i. l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria, mediante conversione dei crediti;
- ii. l'acquisizione di partecipazioni nella società debitrice;
- iii. interessenze dal debitore finalizzate a facilitare il recupero del credito.

Si considerano sempre non ordinarie, inoltre, le attività di ristrutturazione del debito riguardanti soggetti inclusi nel Perimetro di Gruppo⁹.

Per **condizioni di mercato o standard** si intendono, in via generale le condizioni:

- in linea con quelle praticate ad operazioni similari per natura, entità e rischio nei confronti di clienti non ricompresi nel Perimetro di Gruppo;
- basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle per le quali la banca sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo.

Le condizioni applicate alle operazioni e servizi concesse a soggetti rilevanti che risultino essere anche dipendenti della Banca, nel caso in cui siano in linea con quanto previsto per la generalità dei dipendenti dalla normativa interna, si considerano effettuate a condizioni standard; viceversa, nei casi in cui si intenda derogare alle citate condizioni o comunque richiedere interventi straordinari (es. incaglio o contenzioso), le condizioni praticate non potranno essere considerate standard anche se la deroga è consentita/prevista dalla richiamata normativa interna per i dipendenti.

Le Funzioni proponenti devono appurare in relazione ad ogni operazione se ricorrono i presupposti per l'applicazione dei casi di esclusione, attestandone l'esistenza e fornendo adeguata motivazione e documentazione a supporto.

Operazioni di importo esiguo

Alle operazioni con i soggetti del Perimetro di Gruppo di importo uguale o inferiore a € 250.000, nel caso in cui la controparte sia una persona giuridica o di importo uguale o inferiore di € 100.000, nel caso in cui la controparte sia una persona fisica, non si applicano i presidi autorizzativi e informativi.

⁹ Per "ristrutturazione del debito" si intende l'operatività mediante la quale il creditore (la Banca), in presenza di riconosciute difficoltà economico-finanziarie dichiarate dal soggetto debitore, si rende disponibile a concessioni che altrimenti non avrebbe accordato mediante processi di rinegoziazione del debito. Nell'ambito delle ristrutturazioni finanziarie sono comprese sia operazioni con accordi disciplinati ai sensi della Legge Fallimentare, sia operazioni di modifica della struttura dei debiti dell'impresa al di fuori delle previsioni di cui alla Legge Fallimentare. Gli accordi di ristrutturazione possono prevedere, ad esempio, "concessioni" relative a modifiche riguardanti scadenza, interessi, ammontare, garanzie, ridefinizione piani di ammortamento di finanziamenti in essere.

Operazioni poste in essere in attuazione di delibere Quadro

Fermi gli obblighi di reportistica periodica, le operazioni con soggetti del Perimetro di Gruppo poste in essere in esecuzione di Delibere Quadro sono escluse dall'applicazione dei presidi autorizzativi.

Operazioni con controllate e tra controllate ove non siano presenti interessi significativi di altre parti correlate/soggetti collegati

Nelle operazioni poste in essere con le controllate e tra controllate, è possibile avvalersi dell'esenzione dai presidi autorizzativi ove non siano presenti interessi significativi di altre parti correlate/soggetti collegati.

Si precisa che in un'operazione tra una banca controllante e una banca controllata, il soggetto che può beneficiare di tale deroga è solo la banca controllante.

La valutazione circa la presenza di interessi significativi di altre parti correlate o soggetti collegati nell'operazione deve essere effettuata dal Presidio Operativo nel rispetto dei seguenti criteri:

- la partecipazione al capitale delle controllate non totalitarie da parte di un altro soggetto collegato/parte correlata che comporti l'esercizio dell'influenza notevole sulla partecipata è da considerarsi "interesse significativo", ad eccezione dei casi in cui la partecipazione sia detenuta da società appartenenti al Gruppo;
- la condivisione di esponenti aziendali che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ovvero di piani di remunerazioni variabili dipendenti, in misura superiore al 25% della remunerazione complessiva, dai risultati conseguiti dalla controllata, controparte dell'operazione, sono considerati interessi significativi. La mera condivisione di esponenti aziendali tra le società coinvolte nell'operazione non costituiscono interessi significativi dei suddetti soggetti.

I Presidi Operativi potranno comunque individuare operazioni con o tra controllate, anche congiuntamente da BMPS, che possano presentare elementi di particolare attenzione per BMPS e, pertanto, essere sottoposte ai presidi autorizzativi.

4.5 - FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

I flussi informativi interni sono:

- ad evento: al Consiglio di Amministrazione, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, al Direttore Generale ed al Collegio Sindacale le operazioni di maggiore, minore rilevanza (di importo significativo e non) effettuate con soggetti appartenenti al Perimetro di Gruppo e concluse nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi del Comitato per le operazioni con parti correlate. Le informazioni sono inviate tempestivamente a seguito della delibera dell'operazione.
- con cadenza trimestrale: al Consiglio di Amministrazione, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, al Direttore Generale ed al Collegio Sindacale tutte le operazioni effettuate con soggetti appartenenti al Perimetro di Gruppo di maggiore rilevanza e di minore rilevanza (di importo significativo e non) e tutte le operazioni di qualsiasi natura concluse con gli Amministratori e le loro parti correlate/soggetti connessi, ricomprendendole operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'art. 136 TUB, concluse nel trimestre.
- con cadenza annuale: all'Assemblea dei soci le operazioni di maggiore rilevanza compiute nonostante il parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o del Collegio Sindacale.

Le funzioni di Presidio Operativo di BMPS riportano trimestralmente alla funzione Compliance, tutte le operazioni concluse nel periodo di riferimento, comprese le operazioni rientranti nei casi di esenzione *ex lege* e le operazioni di importo esiguo.

Si precisa che i report sono trasmessi alla Funzione Compliance dalle Funzioni di Controllo di I livello con compiti di coordinamento nel rispetto di quanto precisato al par. 3.2.3.

Le Funzione di Presidio Operativo per le quali non sono individuate le Funzioni di controllo I livello con compiti di coordinamenti, provvedono direttamente all'invio del report di pertinenza alla Funzione Compliance.

Nella reportistica periodica per gli Organi di Vertice Aziendale e per il Collegio Sindacale di BMPS sono inclusi anche i flussi informativi predisposti dalle Controllate.

4.6 - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE SPECIFICHE PER PARTI CORRELATE CONSOB

4.6.1 - Informativa societaria continua

In ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 5 del Regolamento Consob, ai sensi dell'art. 114, comma 5 del T.U.F., BMPS adempie agli obblighi di trasparenza verso il mercato secondo le modalità di seguito riportate. Si specifica che tali obblighi saranno applicabili anche alle Parti correlate Consob su base discrezionale.

- **Per le operazioni di maggiore rilevanza**, comprese le eventuali Delibere Quadro di maggiore rilevanza BMPS mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti della Consob, Parte III, Titolo II, Capo I, il Documento informativo di cui all'Allegato 4 del Regolamento Consob (e all'Allegato 2 del presente Regolamento), unitamente al parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione ovvero, qualora la delibera riguardi la presentazione di una proposta contrattuale, entro 7 giorni dalla data di conclusione del contratto o del preliminare di contratto.

Nei medesimi termini BMPS mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul sito internet della Banca, gli eventuali pareri degli esperti indipendenti scelti dal Comitato, e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, BMPS può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento Consob (e all'Allegato 2 del presente Regolamento), motivando tale scelta.

Possono essere esentate da tale adempimento le operazioni rientranti tra i casi di esenzione *ex lege* (cfr. paragrafo 4.4.2) e le singole operazioni compiute con o tra società controllate, purché in tali società non vi siano interessi significativi di altre parti correlate.

Nei casi di competenza o di autorizzazione dell'Assemblea dei soci, il medesimo documento informativo è messo a disposizione, unitamente al parere del Comitato, entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.

- **Per le operazioni di minore rilevanza**, BMPS, in conformità con il Regolamento Consob, non prevede l'obbligo di comunicazione al mercato, fatti salvi i seguenti casi:
 - per le operazioni concluse nonostante il parere contrario del Comitato, BMPS mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti della Consob, Parte III, Titolo II, Capo I, un documento informativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che indica:
 - la controparte;
 - l'oggetto;
 - il corrispettivo;
 - le ragioni che, pur in presenza di un parere negativo dal Comitato, hanno indotto alla conclusione delle operazioni.

Nel suddetto termine di quindici giorni devono essere inoltre messi a disposizione del pubblico i pareri negativi rilasciati dal Comitato, in allegato al citato documento informativo o sul sito internet di BMPS.

- per operazioni omogenee - ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a BMPS - che, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, cumulativamente considerate, a partire dall'inizio dell'esercizio, superino le soglie di maggiore rilevanza stabilite secondo i criteri individuati nel presente Regolamento, è prevista la pubblicazione del documento informativo di cui all'Allegato 4 del Regolamento Consob (e all'Allegato 2 del presente Regolamento), unitamente al parere del Comitato.

L'obbligo di trasparenza nasce allorché il compimento di un'operazione, cumulata a quelle omogenee già concluse, comporta il superamento della soglia di maggiore rilevanza ed è assolto fornendo informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, riguardanti tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. A tal fine, rilevano anche le operazioni compiute da controllate, mentre non rientrano nel calcolo del cumulo le operazioni che ricadano tra le operazioni rientranti tra i casi di esenzione ex lege (cfr. paragrafo 4.4.2) o esenti in quanto, ad esempio, di importo esiguo, ovvero ricomprese nell'attività ordinaria e realizzate a condizioni di mercato o standard, ovvero realizzate con società controllate in assenza di interessi significativi. La pubblicazione deve essere effettuata entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza.

Le operazioni che sono oggetto di informativa non dovranno più essere considerate, seppur l'esercizio non sia ancora trascorso, nel verificare se i limiti dimensionali siano nuovamente superati su base cumulativa.

- **Per operazioni di fusione, scissione, aumenti di capitale, acquisizioni e cessioni** (ex art. 70 e 71 del Regolamento Emittenti della Consob) di maggiore rilevanza o per le quali, se di minore rilevanza, BMPS decida comunque di fornire l'informativa al mercato, può essere pubblicato un unico documento informativo, unitamente al parere del Comitato, contenente sia le informazioni riportate nell'Allegato 4 al Regolamento Consob (e all'Allegato 2 del presente Regolamento) sia le informazioni richieste dal Regolamento Emittenti della Consob. Il documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti della Consob, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna disposizione applicabile.

- **Per le operazioni che costituiscono informazione privilegiata**, soggette quindi anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, BMPS fornisce all'interno del comunicato, in aggiunta a quanto già previsto da quest'ultima norma, almeno le seguenti informazioni:
 - la descrizione dell'operazione;
 - l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
 - la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
 - se l'operazione è di maggiore rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
 - l'iter che è stato o sarà seguito per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Banca si è avvalsa della facoltà di non applicare i presidi previsti dalla presente Procedura, con riferimento ai casi di esenzione;
 - l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

4.6.2 - Informativa finanziaria periodica

Ai sensi dell'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob, BMPS inserisce, nella Relazione annuale e nella Relazione intermedia sulla gestione informazioni:

- fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4.4.2, sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento, anche mediante riferimento ai relativi documenti informativi pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi e indicando per ciascuna operazione (anche in forma tabellare) (i) il nominativo della controparte dell'operazione, (ii) la natura della relazione con la parte correlata, (iii) l'oggetto dell'operazione, (iv) il corrispettivo dell'operazione, e (v) ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'operazione con parti correlate sul bilancio dell'impresa;
- sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate - come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile - concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati di Bilancio consolidato, anche se compiute dalle Controllate;

BMPS inserisce nella relazione intermedia sulla gestione informazioni su tutte le modifiche e gli sviluppi delle operazioni con parti correlate che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale e sui risultati della Banca nel periodo di riferimento, rispetto a quanto riportato nell'ultima Relazione annuale.

BMPS inserisce nella sola Relazione annuale sulla gestione:

- ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile, le procedure per la gestione delle operazioni con parti correlate definite dal presente Regolamento e i suoi aggiornamenti, anche mediante riferimento a quanto pubblicato sul sito internet;
- la descrizione delle politiche nell'ambito delle quali possono essere inquadrati le operazioni con parti correlate, anche con riferimento alla strategia perseguita con tali operazioni.

I suddetti adempimenti sono assicurati con il previo coordinamento del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili.

4.6.3 - Informativa verso Consob

Nei casi in cui sia necessario redigere il Documento Informativo, BMPS invia alla Consob il Documento Informativo insieme al parere del Comitato contestualmente alla pubblicazione dello stesso documento informativo che potrà quindi riguardare:

- operazioni di maggiore rilevanza, oppure
- operazioni di minore rilevanza omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che cumulativamente considerate superino la soglia di maggiore rilevanza ai fini Consob.

5 - OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI

5.1 - PREMESSA

Con riferimento al Gruppo MPS, l'art. 136 del TUB, concernente le obbligazioni degli esponenti aziendali, si applica ai rapporti intercorrenti tra le banche italiane del Gruppo Bancario MPS (BMPS e le controllate italiane) e i propri esponenti bancari nonché i soggetti a questi riconducibili.

Il C.d.A. di BMPS ha stabilito che tale norma trova applicazione nei seguenti casi:

- obbligazioni contratte dall'esponente con la banca presso la quale svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo "direttamente" in quanto contraente in proprio;
- obbligazioni contratte dall'esponente con la banca presso la quale svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, "indirettamente" per la presenza di interposizione di persona fisica o giuridica aventi natura fittizia o reale;
- obbligazioni contratte con la banca presso la quale l'esponente svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, da:
 - società di cui l'esponente è personalmente e illimitatamente responsabile;
 - società di capitali di cui l'esponente sia unico azionista;
 - società controllate dall'esponente.
- obbligazioni contratte con la banca presso la quale l'esponente svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, da coniuge dell'esponente in regime di comunione legale o figli dell'esponente.

Resta fermo che l'esponente potrà indicare ulteriori società o enti in cui l'esponente stesso, il coniuge o il figlio abbiano preminenti interessi anche in via indiretta e che ritenga dunque opportuno siano soggette cautelativamente alla procedura ex art. 136 TUB.

5.2 - AMBITO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Alle operazioni poste in essere con i soggetti rilevanti sia ai sensi della normativa in materia di parti correlate e soggetti collegati sia ai sensi dell'art. 136 TUB (esponenti di banche italiane del Gruppo Bancario MPS e soggetti ad essi riconducibili) si applica il seguente iter:

- il C.d.A. delibera sull'operazione all'unanimità dei presenti con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale¹⁰;
- non è previsto il preventivo parere del Comitato al quale, tuttavia, i Presidi Operativi devono assicurare un tempestivo, completo ed adeguato flusso informativo, con elementi oggettivi di riscontro, in merito all'operazione e alle condizioni applicate, fermi restando gli obblighi di informativa al mercato previsti dall'art. 5 del Regolamento CONSOB.

Il verbale di approvazione della delibera deve indicare le motivazioni circa l'interesse e l'opportunità della banca al compimento dell'operazione, la convenienza economica e la correttezza sostanziale delle condizioni praticate nonché le ragioni di eventuali scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione rispetto a quelli standard o di mercato. Idonei elementi a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

¹⁰ Il Sindaco interessato a contrarre un'obbligazione con la Banca di appartenenza non deve esprimere il voto in occasione della deliberazione sull'operazione.

6 - ADEMPIMENTI RELATIVI AI PRESTITI CONCESSI AI SOGGETTI RILEVANTI EX ART. 88 DELLA DIRETTIVA 2013/36

L'art. 88 della Direttiva 2013/36, come modificato dalla Direttiva 2019/878 (c.d. Direttiva CRD V), prevede l'obbligo per le banche di assicurare che *"i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta"*.

Ai fini della presente disposizione è prevista una specifica definizione di "membri dell'organo di gestione" e di "parte correlata" dei suddetti.

Per membri dell'organo di gestione si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (che nelle banche del Gruppo MPS sono da considerarsi i membri del Consiglio di Amministrazione, i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, il Direttore Generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale).

Per parte correlata dei "membri dell'organo di gestione" come sopra definiti si intende:

- a) il coniuge, il partner registrato ai sensi del diritto nazionale, il figlio o il genitore di un "membro dell'organo di gestione";
- b) un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o un suo stretto familiare di cui alla lettera a):
 - detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa;
 - occupa posizioni dirigenziali o è "membro dell'organo di gestione".

Ogni banca del Gruppo Bancario MPS deve garantire il rispetto della citata disposizione con riferimento ai prestiti erogati ai "membri dell'organo di gestione" delle banche del Gruppo MPS e alle loro parti correlate.

7 - POLITICHE INTERNE IN MATERIA DI CONTROLLI

7.1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE POLITICHE DEI CONTROLLI

Le "Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati di gruppo" (o "Politiche dei controlli") definiscono le regole a valere per il Gruppo MPS in materia di controlli sulle attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti dei Soggetti collegati.

Le Politiche dei controlli, quale strumento di definizione degli assetti organizzativi e del sistema dei controlli interni in materia di Soggetti collegati, sono finalizzate a:

- garantire il costante rispetto dei limiti prudenziali e gestionali e delle procedure deliberative definite nel presente Regolamento con riferimento alle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, secondo quanto previsto dalla Circolare Banca d'Italia;
- prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti ad ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati.

Le Politiche sono:

- approvate dal Consiglio di amministrazione di BMPS, con il preventivo parere favorevole del Comitato e del Collegio Sindacale;
- comunicate all'Assemblea dei soci;
- recepite ed applicate dalle società appartenenti al Gruppo Bancario MPS.

La revisione delle Politiche avviene con cadenza annuale (entro il primo semestre successivo alla scadenza dell'anno), nel rispetto degli adempimenti di cui al precedente capoverso.

In linea con quanto stabilito dalle istruzioni di vigilanza, le Politiche dei Controlli:

1. individuano i settori di attività della banca e le tipologie di rapporti di natura economica con i soggetti collegati, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse;
2. definiscono i criteri e le modalità di determinazione dei livelli di propensione al rischio del Gruppo MPS nei confronti dei soggetti collegati coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo MPS;
3. istituiscono e disciplinano processi organizzativi atti ad identificare e censire i soggetti collegati di gruppo e ad individuare e quantificare le relative transazioni;
4. istituiscono e disciplinano processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati di gruppo e a verificare l'effettiva applicazione e l'adeguatezza delle politiche interne;
5. indicano gli adempimenti in tema di segnalazioni di vigilanza da effettuare nei confronti della Banca d'Italia.

Le responsabilità ed i compiti delle funzioni aziendali deputate all'applicazione delle Politiche dei Controlli, ove non specificamente richiamati dalle disposizioni di vigilanza, sono specificati nella normativa interna della Banca.

7.2 - ATTIVITÀ E RAPPORTI ECONOMICI SOGGETTI A CONFLITTI DI INTERESSE

Fermo restando il coordinamento con le previsioni della normativa interna in materia di conflitti di interessi nella prestazione dei servizi di investimento e accessori (in attuazione del Regolamento Consob 20307 del 15.02.2018 "Regolamento Intermediari" e successive modifiche e integrazioni), in tema di partecipazioni detenibili (in attuazione della Circolare Banca d'Italia 285/2013, Parte terza, Cap. 1), di operazioni con parti correlate (in attuazione del Regolamento Consob) nonché con le previsioni di cui agli artt. 2391 c.c. "Interessi degli amministratori" e 136 TUB "Obbligazioni degli esponenti bancari", BMPS considera che le operazioni poste in essere dalla Banca o dalle sue controllate nei confronti di soggetti collegati di gruppo presentano un potenziale conflitto di interessi, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo. Sono considerate tali sia le operazioni comportanti assunzione di attività di rischio sia quelle non comportanti assunzione di attività di rischio. Peraltro, per la prima tipologia di operazioni, ove non rientranti nei casi di esenzione, si applicano sia i limiti prudenziali che i presidi autorizzativi mentre per la seconda tipologia si applicano, ove non rientranti nei casi di esenzione, i soli presidi autorizzativi.

Oltre alle attività di carattere bancario e finanziario, alla compravendita di beni e servizi e all'assunzione di qualsivoglia obbligazione, sono incluse, ad esempio:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con i componenti del Perimetro di Gruppo;
- le operazioni di aumento di capitale sociale¹¹;
- l'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con responsabilità strategiche, ferme le esclusioni espressamente previste dal presente Regolamento.

7.3 - LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO

7.3.1 - Disposizioni di attuazione specifiche Circ. Banca d'Italia - limiti alle attività di rischio

Il presente paragrafo si applica alle operazioni poste in essere con le Parti Correlate Banca d'Italia ed i relativi Soggetti Connessi, come individuati ai sensi della Circolare Banca d'Italia.

Tale normativa fissa limiti alle attività di rischio¹², differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

Per "attività di rischio" si intendono le "esposizioni nette"¹³ come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni¹⁴. In particolare, le suddette disposizioni definiscono l'"esposizione" come somma delle attività di rischio per cassa (es. finanziamenti, azioni, obbligazioni, prestiti subordinati) e delle operazioni fuori bilancio (es. garanzie e impegni rilasciati, contratti derivati) nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi dal punto di vista giuridico o economico¹⁵.

¹¹ Come stabilito dalla Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24.9.2010 rilevano solo gli aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata.

¹² La Disciplina definisce "attività di rischio" le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni.

¹³ Rappresentano l'esposizione, al netto di eventuali garanzie ricevute, ponderata secondo i fattori di ponderazione differenziati secondo la natura della controparte (cfr. nella Circ. BI 285/2013).

¹⁴ Cfr. la Parte Quattro CRR nonché infra la Sezione II, paragrafo 2.

¹⁵ Cfr. Circ. BI 285/2013, Parte I, titolo IV, cap. 3, Allegato A.

Ai fini della presente disciplina, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni¹⁶.

In particolare:

- nel rispetto dei limiti consolidati di gruppo, è fissato un limite individuale alle attività di rischio che ciascuna banca del gruppo può assumere verso il medesimo insieme di soggetti collegati di gruppo¹⁷ in rapporto al proprio valore dei Fondi Propri. Per il calcolo del limite individuale, le singole banche del gruppo considerano le proprie attività di rischio nei confronti dell'insieme dei soggetti collegati di Gruppo;
- a livello consolidato, sono stabiliti limiti differenziati in relazione alla classificazione della parte correlata come "finanziaria" e "non finanziaria" e, nell'ambito di tali categorie, della tipologia di correlazione, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni ed alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

In considerazione dei maggiori rischi di conflitto di interesse insiti nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti all'assunzione di attività di rischio verso Parti correlate qualificabili come imprese non finanziarie. Sono escluse dai suddetti limiti le attività di rischio connesse ad operazioni infragruppo.

Nel caso di attività di rischio assunte nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e qualora questo ricopra il ruolo di Parte Correlata, le attività di rischio detenute nei confronti dei soggetti connessi al ministero non sono sommate alle attività di rischio detenute nei confronti del ministero medesimo, in virtù di un'interpretazione sistematica delle norme di vigilanza nel quadro regolamentare europeo¹⁸. Ne consegue che in questi casi sono identificati tanti gruppi di clienti connessi quanti sono le società direttamente controllate dal ministero (c.d. approccio a "silos"); detti gruppi comprendono anche le rispettive controllate dirette e indirette. Il Ministero costituisce invece parte correlata distinta.

Nell'ambito dell'approccio a silos, inoltre, le società sottoposte a controllo congiunto sono imputate ai gruppi di soggetti collegati riferiti alle rispettive società controllanti. A tal fine, per evitare il *double counting* delle esposizioni, l'imputazione ai gruppi di clienti connessi a monte avviene tramite il metodo del consolidamento pro-quota calcolato in base alla partecipazione detenuta dalle società controllanti dirette; qualora la somma delle quote detenute dalle controllanti non sia pari al 100% del capitale, l'esposizione relativa alla quota mancante per arrivare al 100% costituisce un gruppo di clienti connessi a sé stante riferito alla controllata congiunta. Non sono considerate controllate indirettamente le società controllate da entità sottoposte a controllo congiunto, che restano rilevanti solo ai fini Consob. Ai soli fini del calcolo della rilevanza delle operazioni, l'importo dell'operazione effettuata con una società sottoposta a controllo congiunto sarà considerato nella sua interezza, senza quindi dividere l'importo pro-quota tra le società controllanti.

¹⁶ Cfr. Parte Quattro CRR. Si rammenta che, in base alla disciplina sulle grandi esposizioni, le garanzie personali e reali finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati, occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione. Dal 28 giugno 2021 si applicano le nuove disposizioni del Regolamento (UE) n. 2019/876 che modifica il CRR che rendono obbligatorio e non più facoltativo l'applicazione del principio di sostituzione ai fini delle grandi esposizioni.

¹⁷ L'insieme formato dalla parte correlata e dai suoi soggetti connessi costituisce i "soggetti collegati".

¹⁸ Detta interpretazione è coerente con le indicazioni ricevute da Banca D'Italia con comunicazione del 18.12.2017 n°1487493/17.

I limiti prudenziali riferiti ai Fondi Propri applicabili a livello sia consolidato, sia individuale sono:

	Esponenti Aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
Limiti Consolidati	5%	Parti Correlate non finanziarie		
		5%	7,5%	15%
		Altre Parti Correlate		
		7,5	10%	20%
Limite Individuale	20%			

Nel rispetto dei limiti consolidati, una banca italiana appartenente al Gruppo può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata – entro il suddetto limite del 20 % dei Fondi Propri a livello individuale.

Per le Parti Correlate Banca d'Italia individuate su base discrezionale verrà applicata la soglia meno stringente prevista dalla normativa di vigilanza. Per tali soggetti, il superamento di detto limite non comporterà in ogni caso la necessità di predisporre un piano di rientro da sottoporre alla Banca d'Italia.

7.3.2 - Limiti prudenziali individuali e consolidati del Gruppo MPS; limiti gestionali

Nel caso in cui tra la banca o il gruppo bancario e una parte correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

In aggiunta ai limiti prudenziali, le disposizioni di Banca d'Italia (Circ. Banca d'Italia 285/13) prevedono che le banche stabiliscano *"livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della banca o del gruppo bancario. La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto ai Fondi Propri, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati."*

In particolare, il Risk Appetite è definito annualmente, sulla base di quanto previsto nella normativa interna di riferimento e in tale ambito viene determinata anche una soglia complessiva di esposizione nei confronti dei soggetti collegati.

In linea con le disposizioni di vigilanza, la proposta per il Consiglio di Amministrazione relativa alla definizione dei limiti gestionali nei confronti dei soggetti collegati, in coerenza con quanto previsto nel Risk Appetite, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione di BMPS, con il preventivo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e del Collegio Sindacale.

All'interno del Risk Appetite Framework (RAF) del Gruppo Montepaschi, anche ai fini dei processi interni di monitoraggio e di escalation, sono stabiliti dal CdA limiti gestionali che assumono la valenza di *Risk Tolerance* e *Risk Capacity* a livello consolidato e individuale sui singoli Soggetti Collegati, che si aggiungono - in ottica di prevenzione degli sconfinamenti - ai limiti prudenziali fissati dalla Circolare Banca d'Italia 285/13.

Inoltre, in analogia con il presidio degli altri rischi, l'AD può stabilire ulteriori limiti operativi a presidio dell'esposizione con i soggetti collegati, più stringenti dei limiti gestionali definiti dal Consiglio di Amministrazione.

7.3.3 - Casi di esclusione “ex-lege” dall’applicazione dei limiti prudenziali

Non sono operazioni con soggetti collegati e, pertanto, sono escluse dall’applicazione dei limiti prudenziali e delle “Procedure deliberative” le operazioni descritte nel par. 4.4.2.

È inoltre stabilito che:

- non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai Fondi Propri;
- non sono incluse nei limiti le esposizioni di cui all’articolo 390, par. 6, lett. a), b), c) e d) della CRR¹⁹;
- sono escluse dai limiti le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti al gruppo bancario (ovvero, nel caso di banche italiane del Gruppo Bancario MPS soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro dell’UE, tra tale banca e l’impresa madre nell’UE, le banche e gli intermediari vigilati controllati dall’impresa madre);
- sono altresì escluse le partecipazioni detenute in un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la banca o il gruppo bancario hanno un investimento significativo, se la banca (o il gruppo bancario) è stata autorizzata ai sensi dell’articolo 49, par. 1, CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, per le quali la banca (o il gruppo bancario) non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell’articolo 471 CRR.

7.3.4 - Verifica del rispetto dei limiti ex ante

Poiché il rispetto dei limiti prudenziali/gestionali individuali e consolidati deve essere garantito in via continuativa, ciascuna struttura della Capogruppo e delle società appartenenti al Gruppo - bancarie e non bancarie - in presenza di un’operazione comportante assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, deve richiedere alla **Funzione Verifica Preventiva Limiti** in via preventiva rispetto al compimento dell’operazione, la verifica del rispetto dei limiti prudenziali/gestionali individuali e consolidati.

L’operazione può essere compiuta solo in presenza di specifica autorizzazione, il cui rilascio è subordinato alla preventiva verifica che il perfezionamento dell’operazione non comporti il superamento dei limiti.

Qualora il compimento dell’operazione determini il superamento anche di uno solo dei suddetti limiti, l’operazione non può essere perfezionata.

¹⁹ In particolare, l’art. 390, comma 6, CRR stabilisce che le esposizioni non comprendono:

- a) nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all’effettuazione del pagamento;
- b) nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l’acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna di titoli, a seconda della data più prossima;
- c) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l’esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo;
- d) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l’esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi;
- e) le esposizioni dedotte dai fondi propri conformemente agli articoli 36 (Detrazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1), 56 (Detrazioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1) e 66 (Detrazioni dagli elementi di classe 2).

7.3.5 - Casi di superamento dei limiti prudenziali e gestionali

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso i soggetti collegati è assicurato in via continuativa.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa di BMPS o di una Banca del Gruppo (es. incremento del livello di rischio delle operazioni in essere, variazione dei Fondi Propri, la parte correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, sono assunte con immediatezza le iniziative necessarie per ricondurre l'esposizione nei limiti consentiti.

In coerenza con quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza, entro 45 giorni dal superamento del limite prudenziale l'Amministratore Delegato propone un piano di rientro al C.d.A. della Capogruppo, che lo approva sentito il Collegio Sindacale. Tale previsione vale anche nel caso in cui lo sconfinamento sia avvenuto a livello di singola controllata bancaria del Gruppo. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella banca o in una società del gruppo bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono immediatamente sospesi.

Il superamento dei limiti gestionali fissati dal Consiglio di Amministrazione potrà essere consentito solo laddove autorizzato preventivamente dal C.d.A. secondo le modalità previste dalla Direttiva di Gruppo in materia di Governo del Risk Appetite Framework. In caso di superamento dei limiti gestionali fissati dal Consiglio di Amministrazione, l'AD/DG della banca del Gruppo che ha sconfinato presenta al proprio C.d.A. un piano di rientro entro le autonomie delegate nel termine di 45 giorni dallo sconfinamento. Il superamento degli eventuali ulteriori limiti fissati dall'AD all'interno di quelli stabiliti dal C.d.A. può essere autorizzato dall'AD.

7.4 - SISTEMI INFORMATIVI

Il Gruppo MPS adotta sistemi informativi idonei a:

- censire i soggetti collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti ed a registrare le relative movimentazioni di perimetro;
- fornire a ciascuna banca del Gruppo conoscenza aggiornata dei soggetti collegati;
- fornire supporto alle strutture operative per la gestione dell'iter autorizzativo delle operazioni nei casi previsti dalla normativa;
- consentire alla competente Funzione di Capogruppo di verificare costantemente il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati;
- registrare le operazioni poste in essere nei confronti dei soggetti collegati;
- monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle operazioni comportanti assunzione di attività di rischio, tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni;
- produrre la reportistica richiesta dalle disposizioni di vigilanza.

7.5 - ADEMPIMENTI IN TEMA DI SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

Le attività di rischio verso i soggetti collegati sono segnalate a Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

La segnalazione è effettuata a livello consolidato dalla competente Funzione della Capogruppo e a livello individuale dalle singole banche appartenenti al Gruppo.

8 - ALLEGATI

8.1 - ALLEGATO 1 - INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Sono operazioni di maggiore rilevanza quelle in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il totale dei fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato.

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo. Nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

- **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione e totale dell'attivo di BMPS²⁰. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da BMPS; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente²¹;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di BMPS. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato di BMPS; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

²⁰ Nell'attivo devono essere ricomprese le poste "fuori bilancio".

²¹ Il valore del numeratore conterrà anche le passività della società acquisita solo qualora sia contrattualmente previsto che l'acquirente debba assumere determinate obbligazioni relativamente a dette passività.

8.2 - ALLEGATO 2 - DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Nei casi in cui BMPS ponga in essere operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, il documento informativo previsto dall'articolo 5 del Regolamento Consob deve riportare almeno le seguenti informazioni:

Indice

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all'operazione

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per BMPS dell'operazione.

Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:

- gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
- le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e le verifiche circa l'indipendenza di questi ultimi. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) BMPS, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;
- i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
- i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet di BMPS. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del Regolamento Consob.

2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione di BMPS e/o di società da questa controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.

2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti di BMPS, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando in modo dettagliato le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.

2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento Consob, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.